UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 01778402 6

LI
C5233r
c.1
ROBARTS

.1
C5233r

REGOLE

DELLA VITA MATRIMONIALE

DI

FRATE CHERUBINO DA SIENA

RISTAMPATE PER CURA

DI FRANCESCO ZAMBRINI

E DI CARLO NEGRONI

Accademici della Crusca

IN BOLOGNA
PRESSO ROMAGNOLI-DALL'ACQUA
Via Toschi 16, A.
MDCCCLXXXVIII

Edizione di soli 202 esemplari
per ordine numerati

—

N. 33

BOLOGNA TIPI FAVA E GARAGNANI

AGL' ILLUSTRI SIGNORI

PIETRO DAZZI, ISIDORO DEL LUNGO

GIUSEPPE RIGUTINI E GIOVANNI TORTOLI

ACCADEMICI DELLA CRUSCA

E COMPILATORI DEL VOCABOLARIO

Questo libretto può dirsi che sia il testamento letterario dell' ottimo e compianto collega nostro Francesco Zambrini. Nessuno io credo che mai fosse più di lui benemerito della patria lingua. Nessuno che io sappia ne pubblicò un maggior numero di testi, per mole ragguardevoli e per qualità squisiti. Nessuno, in copia maggiore ne pubblicò di quelli che per la eccellenza loro si giudicarono dall' Accademia degni di essere citati nella monumentale opera del suo Vocabolario. Tra i quali voglio

qui specialmente nominare le Regole della vita spirituale *di Frate Cherubino da Siena, edite dallo Zambrini nel 1878; elegante volumetto, uscito dalle stampe del Galeati d' Imola, e dedicato da esso Zambrini alla sorella sua Albina, come terzo e lacrimevole ricordo di una domestica sciagura. Ma oltre a quelle* della vita spirituale, *detto Frate Cherubino anche le regole* della vita matrimoniale. *E sono anche queste ultime nella tavola dei citati; e anch' esse, non ostante che nei secoli XV e XVI se ne sieno fatte varie impressioni, divennero talmente rare, che o non si possono trovare in alcun modo, o convien pagarle poco meno che a peso d' oro. Aveva pertanto lo Zambrini in animo di ristamparle; poichè per la purezza della favella e per le grazie dello stile non sono punto da meno delle altre. E già le aveva tutte di propria mano ricopiate, collazionandole con quat-*

tro antiche edizioni; tre delle quali penso che sieno quelle indicate da Bartolomeo Gamba nella sua Serie dei testi di lingua *(Venezia, 1839, pag. 109); e l' ultima, quella di cui si sono recentemente valsi i nostri Accademici. Giacchè nella quarta impressione del Vocabolario (Firenze, 1729-38), per le* Regole della vita matrimoniale *di Frate Cherubino, si era fatto uso di un codice manoscritto, che fu dell'Ab. Anton Maria Salvini. Ma poi per la quinta, ora in corso di lavoro e di stampa, non essendosi più rinvenuto quel codice, le citazioni si fanno colla scorta di una edizione che non ha nome di tipografo, nè data di luogo nè d' anno, ma si congettura essere di Firenze circa il 1490; facendosi capo, nei casi di scorretta o dubbia lezione, anche a un testo a penna, segnato nella Riccardiana del num. 1411. E questa edizione, adesso allegata, è assai probabil-*

mente la medesima che si descrive da Olindo Guerrini a pag. 113 della Bibliografia dei testi di lingua a stampa citati dagli Accademici della Crusca, *compilata da Luigi Razzolini e da Alberto Bacchi Della Lega (Bologna, Romagnoli, 1878). Il lavoro di confronto, dallo Zambrini intrapreso colla solita sua attenzione e diligenza, si fece adunque su tutte le edizioni conosciute; poichè fuori delle quattro qui menzionate non so nè ho potuto mai sapere che altre se ne conoscano.*

Ma perciòcchè il discorso è caduto sopra la quinta impressione del Vocabolario, non voglio tralasciare la nota che ivi si legge a pag. XLII del primo volume, nel proposito appunto di Frate Cherubino. La qual nota è la seguente: « I passati Ac- » *cademici, nella Tavola degli au-* » *tori citati, lo dissero (Frate Che-* » *rubino) da Siena; ma in alcuni* » *testi a penna è detto da Spoleti,*

» *siccome afferma il Fabricio* ». *E per verità il Fabricio, a pag. 344 del primo volume (ediz. di Firenze, Baracchi, 1858 in 4) registra un* **Cherubinus de Spoleto,** Ordinis Minorum, defunctus Assisii 1484, *attribuendogli non solo i trattati della* vita matrimoniale *e della* spirituale, *ma anche un trattato* della fede. *Questo però del dirlo di Spoleto è un errore; ed è un errore tanto meno scusabile, in quanto da esso Fabricio si adduce l' autorità del Waddingo. Il quale ai luoghi riferiti già dallo Zambrini nella sopra detta ristampa della* Vita spirituale, *espressamente ci fa sapere che tre furono i Cherubini Minoriti, venuti in fama nel secolo XV; uno da Spoleto, al quale si die' talvolta anche il titolo di Beato; uno da Firenze, e uno da Siena. Dice poi ancora il Waddingo, avere il Minorita Cherubino da Siena maneggiata la lingua italiana con tal garbo e proprietà, da venirne*

a giudizio di molti reputato uno scrittore del secolo precedente, il quale per rispetto alla lingua porta il nome di secol. d' oro. E proseguendo reca le prove dell' essere i due trattati della vita spirituale *e della* matrimoniale *opera, non già del Cherubino da Firenze nè dello Spoletino, come altri aveva creduto, ma di quel da Siena, che deve averli dettati nè prima dell' anno 1450, nè dopo il 1481, come esso Waddingo argomenta con sicurezza per il ragguaglio dei due tempi in cui si canonizzarono S. Bernardino e S. Bonaventura. Curioso qui sarebbe, ma non collegato necessariamente col nostro soggetto, il ricercare a quale dei tre Cherubini s' abbia da ascrivere lo scritto intorno alla Fede, del quale pur fece ricordo il Fabricio. Ben merita di non essere lasciata sotto silenzio la opinione del Waddingo, che con molto probabili indizj e ragioni dimostra potersi, o*

per dir meglio doversi reputar fattura del Cherubino da Siena anche il volgarizzamento delle favole Esopiane, che allegato già dagli Accademici del secolo passato, si allega di nuovo nella odierna pubblicazione del Vocabolario. La quale opinione si innalza poco meno che a dignità di certezza dopo la stampa di quel volgarizzamento, fatta nel 1811 coi tipi del Seminario di Padova per cura dell'Ab. Pietro Berti, e tratta da un codice dei Signori Mocenigo. Giacchè in fronte al codice è questa leggenda: Al nome di Dio, amen. Questo libro si chiama Esopo volgarizzato **per uno da Siena**; *e più innanzi, vi s' incontra di che facilmente intendere il perchè, contento di averci messa la sua patria, non vi abbia Frate Cherubino voluto mettere anche il suo nome, secondo che aveva fatto nei due ridetti trattati. E al di sopra di sì fatta leggenda ci si mostra, delineata in veste di mo-*

naco, con un libro nella mano sinistra, e allungati l' indice e il medio della destra, una figura seduta in una seggiola che sembra essere uno stallo di coro; nella qual figura non andrebbe, io mi penso, lontano dal vero chi volesse ravvisare ritratto il nostro buon frate. Oltre di che è pur cosa degna di osservazione, che il testo Mocenigo è affatto somigliante a quello citato dagli Accademici, come si chiarisce per il raffronto che il Berti fece di tutti gli esempj che si leggono nella quarta impressione del Vocabolario; raffronto compiuto con pazientissimo studio, e posto in fine del volume. E nè pure è da pretermettersi, che in esso codice Mocenigo, e nella edizione del 1811, ci occorrono a uno per uno tutti i passi, che il Waddingo riporta in confermazione della sua tesi, desumendoli dal volgarizzamento autografo che esisteva allora presso l'Ab.

Anton Maria Salvini, e dall' apografo che ne possedeva la Biblioteca de' Francescani a Ferrara. Chi bene consideri, avvertirà eziandio la non lieve conformità di maniera e di stile tra questo volgarizzamento, e i trattati originali del pio frate Cherubino. Ma di ciò io lascio a Voi, il sentenziare, che ci avete autorità e competenza tanto maggiore della mia.

E ritorno senza più al trattato della vita matrimoniale, *e al nostro collega Zambrini. Il quale, dopo spesevi intorno le fatiche di cui già dissi, divisò di metterlo in pubblico e di farne un tometto della sua* Scelta di curiosità letterarie; *poichè a parer suo è questa una* vera curiosità, *e così aveva notato egli medesimo sulla carta di frontespizio della sua trascrizione. Ma grave, come già egli era, d' anni e debole di vista, volle che io vi déssi le ultime cure, e me ne fece*

preghiera. Non tardai a porvi mano; ma la morte che a lui soppraggiunse, e alcuni impedimenti che sopraggiunsero a me, ritardarono la composizione tipografica assai più che a principio non si prevedesse. Di questa pubblicazione adunque, e di ogni suo pregio, allo Zambrini principalmente (e meglio forse direi unicamente) avete da saper grado. Dal canto mio, e per il nonnulla che vi potei cooperare, mi attenni scrupolosamente a queste due norme. La prima, di scegliere fra le varie lezioni quella che si ha nella edizione quattrocentista, ora accettata dal Vocabolario, toltine soltanto quegli scarsissimi brani dov' è questa lezione, o manifestamente corrotta, o peggio ancora tale da non potersene ricavare un senso chiaro e ragionevole. La seconda, di fare in modo che la presente recensione non si diversifichi dall' altra che a buon diritto si dovrebbe tenere come la sua sorella

maggiore (e così avesse Iddio voluto, che le fosse nata gemella!); da quella voglio dire, che il medesimo Zambrini procurò della Vita spirituale, *e che fu qui avanti menzionata. La quale se ebbe la fortuna d'incontrare la vostra approvazione, io mi confido che anche a questa non sarà meno propizio il destino.*

Del valore intrinseco e dottrinale di questa opericciuola pochissimo ho a dire. Essa ha i medesimi vantaggi e i difetti medesimi dell' altra che tratta della vita spirituale; vantaggi di limpida e perspicua dicitura, di voci e locuzioni elette, di stile a maraviglia bello: difetti di ascetiche esagerazioni, le quali ci mostrano l' autore in tonaca di claustrale assai più che in abito di cittadino. Chi volesse rigidamente acconciarsi alle sue regole di vita spirituale, non sarebbe un uomo di questo mondo; renderebbe anzi l' immagine di quei santi padri, che popolarono nei primi

tempi del cristianesimo gli ermi recessi della Tebaide, e che divennero il soggetto di tante e tanto divote leggende, onde ancora si pascola il cuore e la fantasia delle credule donnicciuole. E similmente chi volesse stare nel matrimonio secondo che sta scritto nelle regole matrimoniali di Frate Cherubino, dovrebbe governarsi come forse avrebbero fatto quei santi padri, se avessero aruto moglie, e seco l'avessero condotta ad abitare nelle caverne; o come se il matrimonio non avesse altro fine che di procrear figliuoli, e di recitare marito e moglie insieme il santo rosario, solo interrompendolo con qualche lettura edificante.

Sotto tre aspetti si può il matrimonio riguardare; poichè esso è un istituto naturale, un istituto civile e un istituto religioso. Come istituto naturale, il matrimonio soggiace alla legge di natura. E la natura vuole che tra conjugi il lecito e lo illecito, l'o-

nesto e lo inonesto, piglin norma da ciò che la fisiologia insegna essere conforme o contrario allo intento, o dirò meglio agl' intenti, di questa società domestica e individua dell' uomo e della donna. Ma basta gettar l' occhio sopra le carte di Frate Cherubino, per vedere che le sue cognizioni fisiologiche non andavano più in là della Fisica di Aristotile, se pure a tanto erano mai arrivate. Chi dunque pensi agl' incrementi e alle scoperte che nella fisiologia si fecero da quattrocento anni a questa parte, non penerà a credere che nelle dottrine dello scrupoloso frate vi sarebbe oggidì molto da aggiungere, molto da togliere, moltissimo da emendare.

Come istituto civile, il matrimonio conviene che obbedisca alle leggi dello Stato. Il matrimonio è fondamento e scaturagine di una grande e numerosa schiera di diritti, strettamente connessi colla proprietà, col

suo godimento, e colle obbligazioni d' indole personale, onde si reggono e sono ordinate le famiglie, germe e nocciolo delle nazioni. Dal matrimonio hanno loro nascimento i diritti e i doveri, anche patrimoniali e pecuniarii, del marito verso la moglie, e di questa verso quello; i diritti e i doveri dei genitori verso la prole, e della prole verso i genitori; la paternità e la figliazione legittima; la patria potestà; le ragioni ereditarie, sia che trattisi di successione per testamento o di successione intestata; e altre assai che sarebbe qui lungo lo enumerare. Cose tutte che sono nel dominio e nella giurisdizione propria della legge civile, e alle quali non potrebbero i governatori delle repubbliche e dei reami mostrarsi indifferenti. Avrà non di meno scusa e perdono Frate Cherubino dello aver trascurata la essenza civile del matrimonio; sì perchè la sua mira era tutta rivolta al

vivere cristiano; e perchè nei Comuni italiani del secolo XV gli ordini laicali del matrimonio s' identificavano cogli ecclesiastici, e chi non era cattolico non partecipava tampoco dei diritti civili e politici. Ora però la partecipazione di questi diritti non ha più veruna attinenza colla professione e colla credenza religiosa dei cittadini; la fede e il culto non sottostanno più al braccio secolare, nè s' impongono colle prigionie e coi supplizj; cattolici e non cattolici hanno comune e pacifica la sociale convivenza, e la protezione delle leggi e dei poteri dello Stato. Uopo é dunque, che il matrimonio, da cui tanti e così preziosi diritti provengono, abbia solennità e forme da osservarsi senza distinzione da chi crede e da chi non crede; le quali solennità e forme ne assicurino la giuridica validità ed efficacia davanti ai pubblici magistrati. Ciascuno potrà poi, se-

condo la propria coscienza, dare alle nozze la consacrazione che fa d'uopo per invocare sopra la nuova sua famiglia le benedizioni del cielo, uniformandosi in ciò alla fede ch'egli tiene per vera, ma che pur potrebbe abbandonare o aver abbandonata, senza incorrere, per questo solo fatto, in veruna privazione degli umani suoi titoli di sposo e di padre.

Considerato finalmente come un istituto religioso, il matrimonio non è perfetto se non si celebra secondo i riti che sono comandati dalla religione propria dei contraenti. Pei cattolici il matrimonio è anzi qualche cosa di più che un semplice istituto religioso; poichè il matrimonio ha per essi virtù di sacramento, e prerogative di sopranaturale grazia. Sotto questo aspetto la trattazione di Frate Cherubino lascia assai meno a desiderare, che sotto gli aspetti precedenti; come ben era da aspet-

tarsi, quando in così fatte materie egli, teologo e sacerdote cattolico, dovera essere maestro. Non ostante vi sarebbero anche qui alcuni, e forse notevoli appunti, da poterglisi fare; i quali dipendono da due cagioni. L'una, del non essersi egli così bene addestrato nel diritto canonico, come nella pura teologia, nè tanto esercitato nel Decreto e nelle Decretali, quanto in San Tommaso e negli scolastici. L'altra, di avere un po' dimenticati i veri e certi principii della morale, per tener dietro alle divagazioni e alle sottili distinzioni e sotto distinzioni dei casisti. Ma fatte sommariamente queste avvertenze, sarebbe fuor di luogo e di tempo, che io venissi partitamente specificando gli articoli nei quali Frate Cherubino o manca o eccede. Giacchè la raccolta in cui questo libretto si ripubblica, non è di Curiosità scientifiche, ma di Curiosità letterarie; e io non lo do fuori co-

me un codice per gli ammogliati, ma come un giojello di lingua. Come tale io lo presento e l'offro a Voi, che del sacrario della lingua siete vigili guardie e valorosi difensori, per impedirne ogni profanazione. E come tale graditelo; e con esso gradite i cordiali augurj di ogni bene, che da questa settentrionale plaga d'Italia vi manda

il collega vostro
CARLO NEGRONI

Di Novara il XX di settembre MDCCCLXXXVIII.

REGOLA

DI VITA MATRIMONIALE

VITAE MATRIMONIALIS REGULA BREVIS

AD IACOBUM BORGIANNIS

FELICITER INCIPIT

CAPITOLO PRIMO

Sciat unusquisque suum vas possidere in sanctificatione et honore. Considerando, e con la mente discorrendo la vita de' mortali, truovo tre stati in loro, cioè virginale, viduale e matrimoniale. E avvenga che alcune persone si truovano nello stato virginale, le quali mediante la divina grazia si conservano immaculate e integre, non violando nè contaminando per alcuna via il tesoro preziosissimo della virginità; *tamen* assai più persone si truovano nel secondo stato, cioè viduale, che hanno

contaminata la loro integrità e virginità corporale, o per via di matrimonio, o per altra via proibita; e pentite di quella contaminazione e violazione, sforzansi di vivere onestamente in pudicizia e in castità. E ancora del terzo stato, cioè matrimoniale, si truovano maggiore numero e maggiore moltitudine, cioè di quelle persone che vivono con compagnia di marito o di moglie. Essendo adunque tanta moltitudine e tanto numero di persone congiunte, pare che sia cosa conveniente e fruttifera e utile fare alcuno sermone e alcuno trattato, nel quale si dia dottrina a queste tali persone coniugate, come debbino vivere per non offendere Iddio, e per non dannarsi, anco si venghino a salvare. Faremo adunque mediante lo adiutorio di Dio questo trattatello; nel quale insegneremo di vivere cristianamente a tutte le persone che sono in matrimonio. E voglio che questo trattatello si chia-

mi: *Regola di vita matrimoniale.* Volendo dare regola e dottrina di vivere cristianamente alle persone che sono in istato matrimoniale, m' occorre il parlare proposto dal gran trombetto Paulo, di Iesù Cristo Apostolo dilettissimo: *Sciat unusquisque vestrum suum vas possidere in sanctificatione et honore.* Del quale parlare la sentenza in volgare è questa: Ogni persona si debbe studiare di possedere il suo vasello in santità e onore. Santo Remigio, espositore delle pistole di Paulo, dice sopra queste parole, che per questo *vasello* s' intende il corpo proprio, e ancora della compagnia sua, cioè del marito o della moglie. Vuolse dire adunque Santo Paulo, quando disse queste parole, questo: Ogni persona, la quale è in istato matrimoniale, si debbe isforzare e ingegnare di vivere cristianamente e costumatamente e con la sua compagnia; non esfrenatamente nè scostumatamente, come

animali sanza ragione e sanza intelletto. Chè sanza fallo molte persone si truovono in questo tale stato, le quali o per negligenzia o per ignoranzia o per malizia vivono tanto bruttamente, e senza freno di ragione e di conscienzia, che poca differenzia è infra loro e gente pagana, o vero animali bruti e bestiali che non hanno intelletto niuno nè ragione; e così facendo si vengono a dannare, la qual cosa è assai nociva et *in perpetuum* dannificativa. E però, quanto più è il pericolo nel vivere costumato circa lo stato matrimoniale, tanto è più meritorio lo insegnare come si debbe in questo stato cristianamente vivere. Pertanto nota tu, anima divota, tre principali misterii in questa materia. Nello primo vedremo tre cose, le quali lo marito è tenuto a dare alla sua moglie. Nello secondo, tre altre le quali la moglie è tenuta dare al suo marito. Nel terzo, tre altre nelle quali è tenuto lo marito dare alla

sua moglie, e la moglie al suo marito. Le cose, le quali lo marito è tenuto dare alla sua moglie, sono tre. La prima si chiama *instruzione;* la seconda, *correzione;* la terza, *sostentazione.*

La prima cosa.

La prima cosa, che lo marito è tenuto dare alla sua moglie, si chiama *instruzione*, cioè dottrina, ammaestramento e insegnamento delle cose necessarie alla salute. E che questo sia vero, l'Apostolo Paulo dice: se le donne maritate volessino sapere alcuna cosa quando sono in casa di loro marito, debbono dimandare ad essi, perchè sono tenuti d'insegnarlo loro. Se la moglie tua adunque non sa lo *Pater noster*, nè l'*Ave Maria*, nè lo *Credo*, dico che tu, marito, gliele debbi insegnare; se non sa gli comandamenti di Dio, tu glieli debbi insegnare; se non si sa confessare,

se non sa conoscere i comandamenti di Dio, o gli peccati mortali, che da essi si debba guardare, tu glieli debbi insegnare. E ogni altra cosa pertinente alla salute dell'anima (cioè quella che non sapessi) tu, marito, per comandamento di Dio, pronunziato dal gran trombetto Paulo Apostolo, sì se' tenuto d' insegnarle. Ma oimè, oimè! oggi è tanta la ignoranza del mondo, che de' fatti spirituali della legge di Dio poco sanno li mariti, e meno le mogli. E perciò interviene quello che dice il nostro Signore nel santo Evangelio, che se l' uno cieco mena l' altro, trovando la fossa nel cammino, l' uno e l' altro cade in essa. Lo marito sa poco, e la moglie manco; e così molte fiate si danna l' uno e l' altra per ignoranza. E perciò tu, marito, debbi cercare di sapere le cose necessarie alla salute dell' anima, non solo per te, ma ancora per essa e per tutta la tua famiglia; e debbigli mandare alle predicazioni, dove s'in-

segna gli comandamenti di Dio e le altre cose necessarie a salvarsi. E quando non gli potessi mandare tutti, mandane parte; o vero ci va tu, e poi in casa racconta o fa raccontare la predica, acciocchè quegli che non ci sono stati venghino a imparare alcuna cosa; se non tutto, parte. Ancora, quando potessi avere alcuno libro spirituale in lingua volgare per leggerlo alla famiglia tua, non sarebbe altro che bene, massimamente il *Trattato* che fe' lo Arcivescovo di Firenze *sopra i peccati mortali*, o vero la *Quadriga* che fece il venerabile padre frate Nicolao di Osimo dell' Ordine de' frati minori. In questi due libri si dichiara ciò che è tenuta di fare la persona, e da che è tenuta la persona di guardarsi l' anima. Ancora quella *Regola di vita spirituale,* composta da me, a mio giudicio è buona da leggere e insegnare ad ogni persona d' ogni stato. Instruzione è adunque la prima cosa che lo marito è tenuto alla moglie.

La seconda cosa.

La seconda cosa, ch'è tenuto lo marito dare alla moglie, si chiama *correzione*, reprensione, gastigamento. Sanza dubbio, come dice Catone poeta nel suo libro di dottrina, nessuna persona in questo mondo vive tanto virtuosamente e sapientissimamente, che alcuna fiata non commetta e faccia alcuno difetto e alcuno errore. Perciò è necessario, che questa tale persona difettuosa ed errante sia gastigata e corretta e ripresa del suo delitto, difetto e peccato, per non fare male e peggio. Se la tua moglie adunque, o figliuolo mio dilettissimo, facesse, come persona fragile e difettuosa, alcuno delitto, o alcuno difetto ed errore che non debbe fare, chi la debbe castigare e riprendere? certo non altro, se non tu che gli se' marito. Onde uno decreto dice, che siccome a nessuno uomo non è lecito

congiugnersi carnalmente con femmina maritata, altro che il suo marito, così ancora non è lecito a niuno uomo correggere femmina delinquente ed errante, altro che il suo marito. E questo intendi di correzione, dove necessariamente occorre punizione, percussione, o vero battitura e flagellamento. Ma nota tu, figliuolo mio amatissimo, che nella correzione, la quale tu dài alla tua mogliera, per essere moderata, tieni quella regola che tiene il cerusico, o vero il medico di piaga, per curare e sanare una nascenza o postema. In prima mette le cose mollificative leggieri, come fusse bianco d'uovo; e se con queste cose mollificative la nascenza si rompe, buono è. Ma se non si rompe, mette le cose mollificative più ardenti e più forti; e se con queste cose la nascenza si rompe, ancora sta bene, chè non si cura altrimenti tagliare. E se non si rompe, mette mano alla lancetta o rasojo, e taglia; e se non

basta una tagliata, ne fa due e tre; e con la mano preme e calca, e così ne cava ogni putredine e marcia. E se così non facesse, non sarebbe buono medico, perchè si dice: medico pietoso fa la piaga verminosa. Così ancora, quando tu vedi la tua moglie fare alcuno delitto, non così subitamente debbi correre a ingiurie e percussioni e bastonate; ma prima amorosamente e con piacevolezza debbi dolcemente insegnarle quel delitto, che non lo facci più per non offendere Iddio, e per non dannare l'anima, e per non fare cosa che sia vergogna a te e a sè. E di ciò abbiamo lo esemplo nella Santa Scrittura di quello Iob santissimo e pazientissimo; il quale riprendendo la sua moglie delle parole malvagie ch' essa disse, corressela così: *quasi una de stultis mulieribus loquuta es.* Non disse: tu se' una pazza; non disse: tu se' una ribalda, o altre parole ingiuriose; ma disse: tu hai parlato quasi come una

delle folli e stolte femmine. Piglia esemplo tu, figliuolo mio benedetto, che prima con dolcezza e amorevolezza debbi ammonire, esortare e correggere la tua moglie de' suoi delitti e difetti e mancamenti. Perchè molte volte sono persone che hanno il core generoso e l'animo nobile e la condizione gentile, che con dolci parole s' ammendono molto più che con brusche; e ancora forse, avendo aspre parole, fanno peggio e non meglio. Ma se la tua moglie ha la condizione servile, l' animo rustico e villano, che con queste parole piacevoli non si ammenda, riprendila con parole brusche e aspre, con minaccie e con terrori e con altre paure. E se ancora questo non bastasse, e vedila fare cosa che sia offesa di Dio, dannazione dell' anima sua, vergogna sua o tua, o altro pericolo notabile, piglia il bastone, e battila molto bene; chè meglio è essere flagellata nel corpo e sanare l' anima, che perdonare al

corpo e dannare l' anima. Ma nota che io ti dico che non la debbi battere, perchè forse non apparecchia così bene come tu vorresti, o per altra cosa leggieri, e difetto piccolo e minimo; ma dico che tu debbi battere tua moglie, quando facessi gran difetto; verbi gratia come, se bestemiassi Iddio o alcuno Santo, se nominassi lo demonio, se si dilettassi stare alla finestra, e dare volentieri audienza ad alcuni giovani inonesti, o avessi alcuna mala pratica, conversazione e compagnia, o vero facessi alcuno altro difetto notabile, che fussi peccato mortale. Francamente allora battila, non con animo irato, ma per zelo e carità dell' anima sua; chè quella battitura e percussione, a te che la farai sarà meritoria, e a lei che la sosterrà sarà utile e fruttifera. Sempre però la piacevolezza in prima; e se non basta, dàlli lo amaro e la percussione.

La terza cosa.

La terza cosa, la quale è tenuto lo marito alla sua mogliera, si chiama *sustentazione*, cioè che lo marito debbe sustentare e nutrire e campare la sua moglie, provedendola di mangiare, di bere, di vestire, di calzare, di dormire e di compagnia secondo la sua condizione e grado; e in tutte le cose a quella necessarie sovvenirle, tanto in infermità quanto in sanità. La cagione di questo la insegna lo Apostolo Paulo, dicendo che nessuno ha in odio la carne sua propria; anco la sustenta e nutrica. E conciosia cosa che, secondo lo vecchio e nuovo testamento, il corpo del marito e ancora lo corpo della moglie sono una cosa medesima, adunque tu, marito, come ti provedi a tutte tue necessità, così debbi provedere e sovvenire a tutte le necessità dell' anima e del corpo della moglie

tua. Debbila fare confessare e comunicare, e di tutte l' altre cose spirituali provedere. E così dico delle cose del corpo, che le debbi soccorrere quanto la tua possibilità si stende, come a te medesimo. Pensa ch' ella, venendo in casa tua, portò la sua dota e la sopradota, e altre cose secondo la consuetudine della patria, non per altra cagione se non per sopportare li pesi del matrimonio e le spese della casa più leggermente e con manco affanno. Grande impietà, ingiustizia e crudeltà adunque commette quello uomo il quale lassa stentare la sua moglie, nè gli provede a' suoi bisogni; attento e considerato che possiede e gode la dota che gli portò. E ancora, pensando tu che lo corpo della tua moglie è quasi una medesima cosa e carne con la tua, pertanto, figliuolo mio dilettissimo, sostentala, provedila e soccorrila a tutti e suoi bisogni; chè tu se' tenuto di farlo e per legge naturale e per

legge divina, e ancora per legge positiva e umana. E così fo fine alla prima parte di questo sermone e di questo trattatello, dove abbiamo vedute tre cose nelle quali lo marito è tenuto alla moglie.

CAPITOLO SECONDO.

Circa la seconda parte di questo sermone e di questo trattatello, dove si hanno a vedere le cose le quali la moglie è tenuta dare al suo marito; come furono tre quelle che lo marito è tenuto alla moglie, così diremo che sieno tre quelle che la moglie è tenuta al suo marito. La prima si chiama *timorazione;* la seconda, *famulazione*, la terza, *ammonizione*. Cioè: la moglie è tenuta di temere il suo marito; di servire il suo marito; di ammonire il suo marito, quando lo vedessi vivere in peccato.

La prima cosa.

La prima cosa, la quale è tenuta la mogliera al suo marito, si chiama *timorazione;* cioè che tu, figliuola mia, debbi stare sempre in paura e

in gelosia di non fare alcuna cosa che dispiaccia al tuo marito, nè in fatti, nè in parole, nè in altri gesti. E questo ammaestramento lo dà il gran trombetto di Gesù Cristo, Paulo, dove comanda per parte di Dio, che la moglie debbe temere il suo marito, cioè guardarsi e spaventarsi, come è detto, di fare cosa che gli sia in dispiacere. E per questa cagione la moglie debbe sempre portare reverenzia e onore al suo marito, parlandogli, rispondendogli reverentemente e umilmente, chiamandolo messere o signore. In esemplo di ciò abbiamo di madonna Sara, moglie di Santo Abraam, la quale chiamava sempre il suo marito messere o signore, solo per gelosia di non fare cosa che li dispiacesse. Ancora di questa medesima madonna Sara scrive Santo Piero, ch'era obbediente al suo marito. Così ciascuna donna maritata debbe ubbidire il suo marito; chè così è la volontà di Dio. Onde alla prima no-

stra madre Eva gli fu detto e comandato da Dio, che dovessi essere sotto la sua potestà del suo marito Adam, cioè che Adam comandassi, ed Eva ubbidissi. Adunque tu, figliuola mia dilettissima, ubbidisci al tuo marito; chè così sei tenuta. Ma nota che più si debbe ubbidire a Dio, che alle creature; perch' egli è il principale signore, il principale padrone, principale superiore e principale padre. E però dice il gloriosissimo Ieronimo: Se la cosa che il nostro signore, padre e superiore mondano, comanda è buona, dobbiamo ubbidire; se non è buona, dobbiamo rispondere quello che rispondevono e Santi Apostoli alli tiranni, i quali volevano che ellino adorassino l' idoli: Ubbidire conviene più a Dio, che agli uomini. Pertanto dico a te, figliuola mia dilettissima: se il tuo marito ti comanda cosa che sia contro alla legge di Dio, non gli debbi ubbidire; chè non ne sei tenuta, ma più sei tenuta

a Dio che a esso. Ma se ti comanda alcuna cosa che sia necessaria e utile all'anima tua, e onore e utile di casa tua, ubbidiscigli; chè ne se' tenuta. Quando ancora ti comandasse alcuna cosa, la quale tu non sapessi del certo che fussi male o bene, sicuramente fa quello ch' esso ti dice. Imperocchè tu non pecchi; anco se' escusata per la obbedienzia, come dice il divino dottore Augustino; e se pure fussi male, il peccato è suo, e non tuo.

La seconda cosa.

La seconda cosa, la quale è tenuta la mogliera dare al suo marito, dico che si chiama *famulazione;* cioè che gli debbi servire a tutto quello che è necessario, e quanto a te è possibile, cucinandogli, lavandogli e in ogni altra cosa che a te s'appartiene provedendogli. La ragione di questo la insegna il gran trombetto Paulo, dicendo che il capo della moglie è il

suo marito. Siccome adunque tutte le membra del corpo servono alla testa, difendendola da ogni pericolo quando bisogno occorressi, così debbe fare la mogliera al suo marito; e se così non fa, certo non usa ragione. Debbe pensare quanta fatica dura il suo marito per essa, affannando, sudando, stentando e affaticandosi per essa e per la casa. Or non è cosa ragionevole, che sia bene servito da quegli per li quali tanto disagio e fatica porta? Certo si; chè, come dice il volgare detto, l' una mano lava l' altra, e tutte due lavano il viso. E uno decreto dice, che così come l' uomo pecca a non servire e non obbedire a Cristo ch' è suo capo, così la moglie pecca a non servire al suo marito, ch' è suo capo secondo la sentenzia di Paulo sopra allegata.

La terza cosa.

La terza cosa, la quale tu, figliuola, se' tenuta dare al tuo marito, si chiama *ammonizione;* cioè che quando lo vedi fare alcuna cosa che sia peccato, lo debbi dolcemente e piacevolmente esortare e confortare che non lo faccia più, cogliendolo a tempo e disposizione, che sia bene disposto a udirti con pazienza, dicendogli: messer mio, signore mio, la tale cosa fate ch'è peccato; priegovi, per quanto amore mi portate, che non facciate questo più; levàtevene, acciocchè non danniate l'anima; datemi questa consolazione, a me che maggiore consolazione non potrei avere, altro che vedendovi vivere sanza peccato mortale. Credimi, figliuola mia, che sapendo tu cogliere lo tuo marito a tempi congrui, in buona tempera, esortarlo e ammonirlo grande frutto sarà dell'anima sua e tua di

questa tale prudente e dolce esortazione. Imperocchè, come dice lo Apostolo Paulo, molte volte si salva lo marito iniquo e malvagio per la moglie buona e pietosa. Ma oimè! che molte sono, che nello matrimonio s' accordano, non al ben fare, ma al mal fare. Se il marito ha odio e briga, la moglie lo conforta a mantenerla, e a fare vendetta. Se il marito è vano, la moglie è più vana; e l' uno conforta l' altra in vanità, in pompe e in altri mali. E così, come la moglie dovrebbe ajutare il suo marito a ire in paradiso, più tosto l' aiuta a precipitare e rovinare allo inferno. Certo non si debbe fare così; perocchè, come si dice nel vecchio testamento, Iddio da poi che ebbe fatto l' uomo, disse: non è bene l' uomo essere solo, facciamogli un ajutorio simile a sè. E così fu fatta la femmina. È data adunque la moglie al marito suo in ajuto, e non in disajuto; in favore, e non in disfavore; in eleva-

zione, e non in ruina; in salvazione, e non in dannazione. Sempre adunque cerca la salute dell' anima del tuo marito con ogni via e con ogni modo che a te sia possibile. E se a ciò non basti, e tu metti in terzo e religiosi e altri padri spirituali, a' quali ti pare che il tuo marito dà fede; e abbilo in buona opinione. E così fo fine alla seconda parte. Sèguita la terza.

CAPITOLO TERZO.

Sèguita il terzo misterio; nel quale vedremo le cose, che così è tenuto il marito alla moglie, come la moglie al marito. La prima si chiama *cordiale dilezione;* la seconda, *individuale abitazione;* la terza, *del debito conjugale e matrimoniale pacifica reddizione.*

La prima cosa.

La prima cosa, la quale tu, marito, se' tenuto alla moglie tua, e tu, moglie, al tuo marito, si chiama *cordiale dilezione,* cioè che cordialmente vi dovete insieme amare. E questo ammaestramento avete dal gran Paulo, lo quale dice: o mariti, amate le vostre mogli in quello modo che Cristo amò la Chiesa, cioè la congregazione dell' anime cristiane. Chè così

come Cristo volle patire morte per salute delli cristiani, così ancora lo marito per salute dell' anima della sua moglie debbe mettere la vita, se è bisogno, et e contra. Ancora, siccome Cristo per lo grande amore che ci porta, quante volte l'uomo cade e ricasca nel peccato, pure che ritorni a penitenza, sempre Cristo il riceve in grazia e perdònagli; così ancora tu, marito, tanto debbi amare la tua moglie, che se pure ricadessi in alcuno errore, pentendosi e volendosi emendare, le debbi perdonare e riceverla in grazia. Ancora esso Paulo dice: gli mariti debbono amare le sue mogli, come amano sè medesimi. Ma perchè ogni amore debbe essere perfetto, bisogna che non sia zoppo. Lo amore allora è zoppo, quando l'una delle parti ama, e l'altra no. Tu adunque, moglie, debbi amare lo tuo marito, e tu, marito, la tua moglie; e così con questa mutua reciprocazione, amandovi insieme, lo amore

sarà perfetto. Per questa cagione, come si scrive nel libro di Tobia, furono dati a Sara cinque documenti, quando fu mandata a marito. Lo primo, che dovesse amare il suo marito; così tu, figliuola mia, ama il tuo marito per modo, che per tale cosa nessuno altro uomo debbi amare, mentre ch' egli viverà sopra la terra. Lo secondo ammaestramento, che fu dato a Sara, fu che dovesse onorare il suocero e la suocera; così debbi fare tu. Debbi pensare, che come sono padre e madre al tuo marito, così sono a esso consanguinei in primo grado, e a te sono affini in primo grado. E però così come esso è tenuto onorargli e ubbidirgli, così ancora tu. E siccome essi sono tenuti d' ajutare esso tuo marito, così sono tenuti ajutare e sovvenire te; perchè come esso gli è consanguineo in primo grado, così tu gli se' affine in primo grado. Lo terzo ammaestramento dato a Sara fu, che dovesse

reggere e governare bene la famiglia della casa sua. Così tu, figliuola mia dilettissima, quando vai a marito, se per ventura il tuo marito avessi figliuoli d'altra moglie innanzi a te; abbi sollecita cura di provedergli e govérnargli in tutti i loro bisogni e necessità, massime se sono in età puerile e piccolini. Pensa che non hanno altra madre che te; pensa che sono figliuoli al tuo marito, e forse con alcuno peccato; e a te sono figliuoli senza peccato. Ma oimè! che mediante la diabolica suggestione è stata seminata tanta zizania e veleno di odio intra li figliastri e le matrigne, che sempre stanno in contenzione e brighe; e alcuna fiata viene il difetto dalli figliastri, e alcuna fiata dalle matrigne; in ogni modo è male. Tu, figliuol mio, fa che la tua moglie serva, onori e ubbidisca in cose lecite e ragionevoli al tuo padre e alla tua madre. Fa che serva alli tuoi figliuoli, e massime piccolini, in alle-

vargli, nettargli e procurargli; e fa ch' essi ubbidiscano a quella, proprio come se gli fusse madre. Chè così facendo, la casa arà pace, e in quella abiterà Iddio; altrimenti arà discordia, e in quella abiterà il diavolo. Lo quarto ammaestramento che fu dato a Sara fu, che dovessi governare la casa. Così ancora tu, figliuola mia dilettissima, governa bene tutte le cose di casa, che non si perdino, e che non si vadino gettando in qua e in là. Pensa che non senza fatica, pericolo e affanno, queste cose s' acquistano. Il tuo marito forse s' affatica, o per mare o per terra, o con altro suo arbitrio ed esercizio, a guadagnare; non è bene, che poi per tua mala guardia si perda. Pertanto governa bene tutta la casa, e tutte le masserizie e della cucina e delle letta, delli vestimenti e delli calzamenti, e lo cellario, come è il vino e lo formento, e molto più le cose preziose, in buona masserizia. E provedi in

casa di camicie, di tovaglie, di mantili, di lenzuola e d' altre cose pertinenti a te, necessarie al tuo marito, alli figliuoli e alli altri servidori e schiavi, tanto maschi quanto femmine; che tutti sieno ben provisti, e ancora con buona discrezione, che non abbino a guastare e a dissipare le cose, come è detto. Quinto ammaestramento. Quando vai alla casa del tuo marito, o figliuola mia, sfòrzati di fare sì fatta vita, che in nessuna cosa meritamente e degnamente possa essere ripresa, nè dislaudata, nè incaricata. Fa che tutte le tue parole, tutti gli tuoi atti e gesti, tutte le tue operazioni e fatti sieno sì composti, morigerati e costumati, che più presto sia degna di commendazione e di laude, che di riprensione e vituperio. Dicoti che se così tu farai, figliuola mia dilettissima, il tuo marito certamente ti amerà. Amore cordiale adunque è la prima cosa, che lo marito è tenuto dare alla sua moglie, e la mo-

glie al suo marito. Ma nota che tre cose si debbono osservare tra lo marito e la moglie, per conservare e mantenere amore cordiale intra loro.

I.

La prima è [del] letto matrimoniale *la illibazione;* cioè che l'uno debba essere fedele all'altro. Chè mai lo marito, mentre vive la sua moglie, debbe peccare nè cercar di peccare carnalmente con nessuna femmina del mondo. E così la moglie non debbe cercar di peccare carnalmente con uomo che viva sopra la terra, mentre che il suo marito vive. Chè altrimenti, se lo marito ama altra femmina, che la sua, carnalmente, l'amore della moglie verso il suo marito molto si raffredda; anzi quasi in tutto si estingue e muore. Così ancora, se la moglie ama altro uomo che 'l suo marito, lo marito la toglie in tanta disgrazia, che non la può

più vedere; *immo* alcuna fiata l' uccide. E pertanto, figliuol mio e figliuola mia, osservate fedeltà e leanza insieme l' uno all' altro; chè così siete tenuti a fare per divino precetto e comandamento. In segno di ciò, per cerimonia della Santa Chiesa, lo marito mette in dito l' anello alla sua moglie; lo quale si chiama *fede*. Dove nota che la fede, o l' anello della fede, è uno legame, per darti ad intendere che non è lecito a te, uomo, avere altro che una moglie, mentre ch' ella vive; non t' è lecito avere moglie e concubina. Così a te, figliuola mia, non t' è lecito aver altro che uno marito, mentre ch' esso vive. Se per avventura morissi innanzi di te, e piacessiti di torre un altro marito, lo potresti fare; ma non mentre ch' egli vive. Non t' e lecito ancora aver marito e concubino o amico, o palesemente od occultamente; chè questo è contro la legge di natura. Ancora nota che l' anello, detto *fede*,

si mette al dito che sta presso al dito piccolino, dov' è una vena la quale è radicata nel cuore, per darti a intendere che voi, che siete in matrimonio, vi dobbiate cordialmente amare; e per cordialmente amare vi dovete contentare l'uno dell'altro, senza altra persona cercare.

II.

La seconda cosa che le persone conjugate debbono osservare per essere vero amore infra loro, si chiama *onorazione*, cioè che l' uno debba onorare l' altro. E questo documento l'avete dallo Apostolo Paulo, lo quale grida: *Honore invicem prevenientes*, cioè: prevenitevi l' uno all' altro in onore, e non aspettate d' essere onorati per onorare; ma sfòrzati tu d' essere lo primo in fare onore alli altri. E senza dubbio chi pensa, truova che gli onori, li quali le persone che hanno a conversare insieme si fanno,

sono cagione di mantenere amore, dilezione e carità infra loro. Onoratevi adunque insieme, figliuoli e figliuole mie, voi che siete in istato di matrimonio; chè per questa mutua onorazione vi conserverete in amore e carità e dilezione.

III.

La terza cosa che le persone conjugate debbono osservare per essere vero amore infra loro, si chiama *mutua sopportazione*. Senza fallo, attenta e considerata la umana fragilitade e mondana malizia, non si può fare che infra le persone, che insieme àbitano, alcuna fiata non ci sieno pene e rincrescimenti e dispiacere infra loro, l' una contro all' altra. E non è da maravigliare; perchè le scodelle, li bicchieri, gli orciuoli e gli altri vasellamenti d' una medesima casa, quando insieme si pigliono, insieme si percuotono. Così ancora le

persone, che àbitano insieme in una medesima casa sotto uno tetto, conversano e pràticano e parlano insieme il dì e la notte, se alcuna fiata dà rincrescimento l' una all' altra, dicendo alcuna parola o facendo alcuna cosa che dispiaccia l' una all' altra, avvenga che non si dovessi fare, pur pare che non si possa fare lo contrario per la nostra fragilitade. Lo rimedio è, per non rompersi in tutto l' amore e la carità, che si portino insieme e abbino pazienzia, una volta l' uno e un' altra volta l' altro. Se fussino due persone che tirassino uno filo, l' una da uno capo e l' altra dall' altro, certo leggermente si spezzerebbe e romperebbe; ma se l' uno tira e l' altro allenta, mai si romperà. Così debbono fare le persone conjugate; comportarsi e avere pazienzia l' una con l' altra. Non in ogni cosa e in ogni punto debbe volere vincere lo marito; ma alcuna fiata debbe comportare e lassar vincere alla mo-

gliere. Molto più la moglie debbe lassar vincere, e con pazienza sopportare il suo marito. E così sopportando, l'uno e l'altro manterranno vera carità insieme, e conserveranno la legge di Cristo, come altamente suona il gran trombetto Paulo nelle sue sacratissime sentenze. E se pure alcuna volta ci fusse alcuna parola rincrescevole e nojosa fra queste tali persone conjugate, non debbono lassar passare ventiquattro ore, che si debbono insieme reconciliare, domandando perdonanza l'uno all'altro, e spezialmente la moglie al marito. E ancora questo ammaestramento l'avete dal predetto Apostolo di Cristo diletto.

La seconda cosa.

La seconda cosa la quale è tenuto lo marito alla moglie, e la moglie al suo marito, si chiama *coabitazione;* cioè debbono insieme abitare in una

medesima terra e in una medesima casa. Non debbe lo marito stare in una terra, e la moglie in un' altra; perchè, come dice una decretale, essendo una carne lo marito e la moglie, male sta l' uno senza l' altra per lungo tempo; attento che, per questa lunga separazione, lo marito casca in molti peccati carnali, che non cascherebbe se fusse stato con la moglie sua. E per lui non manca di dare cagione di similmente cadere la sua moglie. E se pur cade o l' uno o l' altro per questa tale separazione, l' uno e l' altro pecca mortalmente. Tanto strettamente sono obbligate le persone conjugate di abitare insieme, che avvenga che l' una fusse cieca, sorda, muta, brutta, sterile, e altro difetto corporale avesse, l' altra compagnia, che è sana, non si debbe per questo dividere e partire da quella, e abitare separatamente. Bene è vero che li sacri teologi, e ancora li canonisti, dicono che se una persona

conjugata diventasse lebbrosa; perchè la lebbra è morbo e infermità contagiosa e infettiva, lecito è all'altra compagnia, che è sana, a partirsi o separarsi da essa; ma debbe abitare in una casa tanto propinqua, che possa servire e provedere a tutti li bisogni dell'altra compagnia inferma e lebbrosa. E così è tenuta di fare. Se la persona volesse il debito matrimoniale, è tenuta di darglielo; altrimenti pecca, e fa contro a giustizia. Se ancora una delle persone conjugate si partisse dall'altra, per andare alle perdonanze o alle mercatanzie o ad altre sue faccende, e stèsse per molti anni (sebben fussino cento o mille) a tornare o a scrivere o a mandare alcuna novità di sè, mai è lecito all'altra parte di contraere matrimonio con nessuna altra persona, per infino che non ha certa novella, che la compagnia sua sia morta. E questa è la determinazione della Santa Chiesa in una De-

cretale contro a quelli ignoranti, li quali dicono che basta di aspettare sette anni, sette mesi, sette settimane, sette giorni, sette ore e sette punti; se infra questo tempo non viene, l'altra persona può contraere matrimonio. Mente per la gola chi questo dice; la Santa Chiesa, come è detto di sopra, determina lo contrario. Ancora io ti dico più, che se l'una delle parti rinnegasse la fede di Cristo, e contraesse matrimonio in quella legge pagana, l'altra parte che remane nel cristianesimo non può contraere matrimonio, mentre che la sua compagnia rinnegata vive. Abitate adunque insieme, figliuoli miei che siete conjugati; e senza cagione necessaria non vi partite l'uno dall'altro, massime per lungo tempo; chè non è lecito.

La terza cosa.

La terza cosa la quale lo marito è tenuto alla moglie, e la moglie al marito, si chiama *del debito matrimoniale reddizione pacifica;* cioè che quando l' una delle parti vuole matrimonialmente congiungersi con l' altra, l' altra gli debbe acconsentire, perocchè così è tenuta. Questo comandamento fu promulgato, scritto e predicato dal grande trombetto Paulo, così dicendo: la femmina maritata non ha podestà sopra lo suo corpo, ma il suo marito; e lo marito non ha podestà sopra lo suo corpo, ma la sua moglie. Per tanto la moglie debbe rendere lo debito suo al marito, e lo marito alla sua moglie. Tutte le volte adunque, che ragionevolmente e con discrezione l' una delle parti domanda il debito matrimoniale all' altra, l' altra gli debbe acconsentire, per ubbidire a Dio che

così comanda, e per fare opera di giustizia; chè è giusta cosa rendere a ciascheduno la sua ragione, che per giustizia gli tocca. E così facendo si merita; facendo lo contrario, si pecca contro al comandamento di Cristo, pronunziato da Paulo, e contro al debito di giustizia. E questo domandare lo debito, non è necessario che sempre si faccia espressamente; ma basta alcune volte che si domandi con certi indizj e segni. Allora l' altra parte, quando se ne avvede, debbe acconsentire, come è detto.

Nota, anima.

Questo domandare e rendere lo debito conjugale e matrimoniale, cioè questa copula e congiunzione, per esser senza peccato mortale, debbe esser temperata, discreta e regolata di quattro regole e ammaestramenti, li quali trovai nelli detti delli santi dottori

antichi, e ancora teologi moderni. La prima regola si chiama *intenzionale;* nella quale si dice per che cagione le persone conjugate si debbono conjungere insieme, per non peccare. La seconda cosa si chiama *temporale;* nella quale si insegna in che tempo si debbono congiungere insieme le persone conjugate, per non peccare. La terza regola si chiama *locale;* nella quale si insegna in che luogo si debbono congiungere insieme le persone conjugate, per non peccare. La quarta si chiama *modale;* nella quale si insegna in che modo le persone conjugate si debbono insieme congiungere, per non peccare.

Escusazione.

Ma innanzi che lo mio dire proceda più oltre, faremo una escusazione necessaria, cauta e ragionevole. Certo è manifesto, che lo atto matrimoniale ha in sè misticato una

pudenzia e vergogna. In segno di ciò, non solo le persone costumate, ma eziandio le persone sfrenate e scostumate, quando pur fanno tale atto, cercano farlo secretamente; perchè si vergognano di farlo in presenza d'altri, per questa tale vergogna che ha in sè tale atto. Ancora pare che sia [cosa] impudente, vergognosa e alquanto scostumata, predicarne e ragionarne. Ma attento e considerato, che ogni persona cristiana, la quale è in questo stato di matrimonio, è tenuta di sapere come debbe esercitare tale atto; perchè (come dice l' angelico Dottore Buonaventura) ogni persona è tenuta di sapere come debbe esercitare l' arte e lo ufficio suo, e non lo sappiendo, se non lo fa come debbe, pecca e la ignoranzia non lo escusa; dall' altro canto penso che lo predicatore è tenuto insegnare e ammaestrare ogni persona, come debbe vivere per salvarsi l' anima secondo la grazia che Iddio gli

dà; e se alcuno male può lo predicatore obviare che non si faccia, ed esso non si cura di obviarlo, sanza dubbio che esso pecca. Per tanto, considerato che tanta moltitudine è nello stato matrimoniale, e di queste regole sono ignoranti; ed essendo io predicatore, *licet* indegnamente, parmi che sia cosa utile, anzi necessaria, trattare di questa materia, e parlare e predicare di queste cose tanto chiaro e ordinatamente, che ogni persona intenda, e ancora non si faccia contro lo onesto parlare. Certamente, se nella fossa ci fussino danari, e uno cupido e avaro gli potessi avere sanza suo grande pericolo, non si curerebbe di votare tutta quella fossa per guadagnare quegli danari. Così io, per campare un' anima delle mani del diavolo e dello inferno, metterò la testa in uno monte di feccia; e mediante la grazia di Dio farò come il sole, che passa per lo loto e per ogni bruttura, e non si imbratta. Parlerò

adunque queste cose per modo sì chiaro e onesto, che ogni persona intenda; e non parleremo disonestamente. E avvenga che paja sozzo parlare di queste cose, *tamen* considerando la cagione perchè se ne parlerà, non è brutto. Più presto vorrei fare una mercatanzia di letame e guadagnarne, che di spezierie e perderne. Torniamo adunque al proposito nostro. Dico che quattro regole debbono osservare le persone che sono in matrimonio, quando si congiungono insieme, per non peccare mortalmente.

Prima regola.

La prima regola è chiamata *intenzionale;* la quale insegna per che cagione si debbe tale atto esercitare, e tale congiunzione fare, per non peccare mortalmente. E secondo che io trovo nella scuola delli santi teologi, per quattro cagioni si debbono

lo marito e la moglie congiungersi, per non peccare mortalmente.

La prima è per fare alcuno figliuolo o figliuola, che abbia a salvarsi e a empiere alcuna sedia dello Paradiso; le quali rimasono vote per lo cadimento di Lucifero e delli suoi seguaci. Questa fu la prima cagione per la quale Iddio ordinò il santo matrimonio. E però la persona, quando piglia compagnia di matrimonio, e quando insieme con la sua mogliera si congiunge carnalmente, lo debbe fare a questo fine e con questo desiderio di generare o di concepere alcuno figliuolo o figliuola, che si abbia a salvare; e se così fanno, non peccano mortalmente nell'atto matrimoniale.

La seconda cagione, per la quale lo marito e la moglie si debbono insieme congiungere, è per rendere lo debito che sono tenuti. Certa cosa è che se una persona è tenuta a una cosa, giusta cosa è che la renda. E

perchè lo marito è tenuto a consentire alla moglie sua, quando ella si vuole congiungere con esso; e così ancora la moglie è tenuta al suo marito, quando egli si vuole congiungere con essa, secondo dice lo Apostolo Paulo per parte di Dio; dunque, quando la persona conjugata in tale atto acconsente per rendere quello che è tenuta di rendere alla sua compagnia, certo non pecca; ma più presto merita, facendolo con tristizia d' animo.

La terza cagione, per la quale le persone conjugate si debbono congiungere insieme, è per evitare fornicazione o vero altro male disonesto. E circa a questo punto è da notare che la creatura umana, per lo peccato di Adam, fu piagata nella potenzia generativa, e ferita per modò che con grandissima difficultà e fatica osserva castità. Iddio omnipotente clementissimo ordinò il santo matrimonio acciocchè le persone, che

non volessino tanta fatica sentire quanta è nella castità, avessino il loro rimedio nella sua compagnia, e non andassino facendo altri peccati, e a disonestarsi con altre persone. Se adunque la persona, che è in istato di matrimonio, si sente per la sua gioventù, o corporale vigore o forza, infiammata nello atto carnale, e per non cadere nel peccato con altra persona, nè con altra via, cerca congiugnersi e congiugnesi con la sua compagnia, certo questo non è peccato mortale; ma se pure è peccato, è veniale.

La quarta cagione, per la quale le persone conjugate si possono insieme congiugnere, è per evitare peccato e disonestà nella sua compagnia. E in questo punto nota tu, figliuolo dilettissimo, che (come di sopra è detto) lo marito debbe cercare la salute della sua moglie, e la moglie del suo marito. Però se tu, marito, dubitassi che la tua moglie facesse alcuno pen-

siero di disonestade, e per levarla da ogni brutto pensiero della mente, e da ogni altro pericolo che avessi a cadere, cerchi di congiugnerti con essa, certo non pecchi, ma piuttosto meriti. Lo simile dico a te, figliuola mia; se tu dubiti che 'l tuo marito vadi drieto all' altre femmine, o sia in pericolo di cadere in alcuna ribalderia, e tu per levarlo da ogni cagione e pericolo di disonestà ti congiungi con esso, certo tu non pecchi, ma più presto meriti. Ogni volta adunque che tu, persona conjugata, ti congiungi con la tua compagnia, fa che tu lo facci per una delle quattro cagioni sopraddette.

Nota quattro cagioni, per le quali lo atto conjugale è peccato.

Come quattro cagioni sono quelle per le quali lo atto conjugale e matrimoniale si può fare senza peccato mortale, così ancora quattro sono le

cagioni per le quali, facendosi tali atti, si pecca.

La prima cagione, per la quale peccano mortalmente le persone conjugate insieme congiungendosi, è quando passano li limiti e li termini del matrimonio. Dove nota, secondo dice lo glorioso Ieronimo: se la persona, che è in matrimonio, pigliasse tanto piacere e diletto carnale della sua compagnia, che quando bene non gli fusse compagnia, volentieri vorrebbe tale diletto con essa quando potesse, sempre pecca mortalmente. Onde ciascheduna persona conjugata, se piglia complacenzia e piacere della sua compagnia, lo debbe pigliare con tale condizione, che se non gli fusse compagnia, non vorrebbe tale piacere con essa; e in questo modo non pecca. Altrimenti, secondo che dice il predetto Dottore Ieronimo, e lo divino Dottore Augustino, e ancora lo irrefragabile Dottore Alessandro De Ales, pecca.

La seconda cagione, per la quale le persone conjugate peccano mortalmente insieme congiungendosi, si è perchè forse pensano ad altra persona che alla sua compagnia, e vorrebbero fare tale atto con quella tale persona nella quale pensano. Dove nota che lo nostro Signore Jesù Cristo benedetto nello santo evangelio dice: quelle uomo che vedessi o arà veduto la femmina che non gli è moglie, e desidererebbe con essa carnalmente peccare, avvenga che forse non ci pecchi, nè mai le parli, solo questo malo pensiero è peccato mortale. Così ancora, se una femmina desidera carnalmente peccare con uno maschio che non le sia marito, e benchè mai gli parli e con esso non abbi mai altra pratica, solo questo malo desiderio è peccato mortale. Adunque se tu, congiungendoti con la tua compagnia, pensi in alcuna persona, e volentieri vorresti con quella tale persona tale atto fare,

solo questo malo pensiero e cattivo desiderio è peccato mortale.

La terza cagione, per la quale le persone conjugate nell'atto matrimoniale peccano mortalmente, è per la disordinata affezione e amore che portano a quello atto. Dove nota che, secondo la sentenza del divino Augustino, nessuna cosa si debbe amare più che Iddio, nè tanto quanto Iddio; e se si fa lo contrario, cioè che alcuna persona ama alcuna cosa più che Iddio, o tanto quanto Iddio, pecca mortalmente. Però ti dico che se la persona conjugata nello animo suo fusse disposta e apparecchiata di fare alcuna cosa contro lo comandamento di Dio per avere tale diletto e tale piacere con la sua compagnia, certo che peccheria mortalmente. Dànno sopra ciò li Dottori uno esemplo. Posto per caso che uno uomo abbia in casa vino acquistato di sua giusta fatica e di suo buono acquisto, certo è che senza suo peccato ne può bere, ma tempe-

ratamente, per modo che non si venga a inebriare e imbriacare; chè se egli s' inebriasse, certo è ch' egli peccherebbe per suo disordine. Così dico a proposito, che le persone conjugate temperatamente e con timore di Dio si debbono insieme dilettare. Ma se fussino nello animo apparecchiati di fare alcuna cosa contro lo comandamento di Dio, più presto ch' essere privati e non avere tale diletto e piacere, certo è che per quella loro disordinata affezione peccherebbero mortalmente. Perocchè amerebbono più quello piacere, che Iddio; e in questo sta lo peccato mortale.

La quarta cagione, per la quale lo debito matrimoniale facendosi è peccato, si è quando si fa per corporale sanità. E secondo che dice Santo Tommaso di Aquino, lo matrimonio non è stato ordinato da Dio a tale fine. Onde non debbe l' uomo per tale cagione esercitarlo; e se pur lo esercita, non è senza peccato, almeno ve-

niale. Avvenga che da tale atto temperatamente esercitato, venga al corpo umano conseguitare utilitade e sanità, pur la persona non lo debbe per tale cagione esercitare; perchè, come di sopra è detto, Iddio non ordinò lo matrimonio per tale cagione. E qui faccio fine alla prima regola. Sèguita ora la

Seconda regola.

La seconda regola principale, che le persone conjugate debbono osservare nell' atto matrimoniale, si chiama *temporale;* dove s' insegna in che tempo è proibito o vero vietato tale atto da Dio e dalla Santa Chiesa. Onde trovo nelli Santi Dottori e sacri teologi otto tempi, nelli quali lo marito e la moglie non debbono matrimonialmente congiungersi.

Lo primo tempo è nel giorno della domenica, e delle altre feste comandate. E questo lo pone lo di-

vino Dottore Augustino, e ancora santo Leone Papa, di nazione Toscano. La cagione è perchè in tali giorni le persone cristiane debbono attendere alle cose spirituali, e non alle carnali.

Lo secondo tempo, nel quale le persone conjugate non si debbono congiungere, è li giorni della quadragesima, le vigilie comandate, le quattro tempora; nelli quali giorni è stato ordinato dalla Santa Chiesa, che gli Cristiani debbono attendere alle orazioni. E (secondo dice lo divino Augustino) per potere da Dio leggermente ottenere e impetrare le cose che si domandano, sì debbe la persona astenersi dalle cose dilettevoli, benchè altrimenti gli sieno lecite. Che in questo santo tempo le persone conjugate si debbino astenere, lo pone il grande trombetto Paulo, e ancora lo glorioso Ieronimo. Sopra questo si muove una difficultà teologica; e domandasi questo dubbio di coscien-

zia. Posto che le persone conjugate carnalmente si congiunghino insieme in questi duo tempi sopradetti, [se] pecchino mortalmente sì o no. E respondono li sacri teologi, che altro giudicio si fa di chi rende il debito matrimoniale in tale giorno, e altro di chi lo domanda. Se tu, figliuola dilettissima, ti asterresti volentieri in tali giorni di tale atto; ma perchè lo marito tuo ti comanda, e tu dubiti che se tu non lo rendi, egli farà alcuno altro disordine, o vero bestemmierà; certo, se tu gli acconsenti per non lassarlo cadere in questi peccati, tu acconsentendogli non pecchi, anzi meriti. E così dico di te, marito, verso la tua moglie. Ma se tu domandi il debito in tali giorni, si vuol vedere perchè lo domandi. Se tu lo domandi, e vuoi congiungerti con la tua compagnia per alcuna delle tre cagioni sopraddette nella prima regola, cioè per fare figliuoli a laude di Dio, o per non cascare in adulterio

nè in altra lussuria, o per rimuovere le cagioni che la tua compagnia non caggia in simili peccati, dicono li Dottori, che per tale cagione congiungersi con la sua compagnia non pecca mortalmente. Ma s'è per una sfrenata libidine, cioè solo per dilettazione carnale, con dispregio delli Santi o delli giorni delle feste o delli digiuni, tale congiunzione matrimoniale non è se non con grande peccato; e (secondo Alessandro de Ales) è mortale. Pertanto, figliuoli e figliuole mie, per reverire Iddio in tali giorni astenetevi da tale atto; chè Iddio vi remunererà in questa vita e nell'altra.

Lo terzo tempo, nel quale lo marito e la moglie non si debbono insieme congiungere, è lo tempo della santa comunione. E questo lo ponè il glorioso Ieronimo, dicendo così: nel vecchio Testamento non era lecito mangiare il pane benedetto del tempio [a] quelli che avevano usato

lo atto matrimoniale; ora quanto maggiormente non è lecito pensare tale atto a chi vuol mangiare il pane sacratissimo, ineffabile e altissimo sacramento, del corpo di Cristo, attento che quel pane del tempio era pane materiale, benchè fusse deputato al divino culto e al tempio di Dio? Ma lo pane sacramentale, che si dà alli Cristiani nella sacra comunione, è vero corpo e vero sangue, vera anima, vera divinità di Cristo. Però in uno decreto la santa Chiesa determina che la persona, innanzi al giorno che debbe pigliare il corpo di Cristo, sì si debbe astenere dallo atto matrimoniale almeno otto giorni; se non sette, se non sei, o cinque o quattro, o almeno tre. Figliuol mio dilettissimo, se tu vuoi vivere cristianamente, astienti da questo atto matrimoniale tre giorni innanzi almeno, e tre poi, per reverenzia dell'altissimo sacramento del corpo di Cristo. E se la tua moglie si volesse

comunicare tre o quattro o dieci volte l'anno, ajutata, confortala, e porgile favore al servizio di Dio, e non la impacciare. Lassala stare almanco tre giorni innanzi, e tre giorni poi, per la comunione; e così facendo, arai parte delli beni ch'ella fa. Altrimenti peccharai a obviare e impedire tanto bene ch'ella farebbe; chè per tua cagione lo lassa.

Lo quarto tempo, in lo quale le persone conjugate si debbono astenere dallo atto matrimoniale, è lo tempo delle gravidazioni, cioè quando la moglie è gravida e pregna. E questo lo pone il tonante Dottore, Ambrosio santo; e dice che questo osservano gli animali che non hanno discrezione nè intelletto. Onde Alberto Magno dice che lo elefante maschio, quantunque avesse volontade e appetito di congiungersi con la elefantessa, *tamen* vedendo ch'ella sia gravida e pregna, non si accosta di niente a lei, nè ancora essa gli acconsenti-

rebbe. Ma senza fallo, come dice santo Isidoro, alcuni uomini e alcune femmine si truovano peggiori che questi animali e queste bestie, che non ragguardano a tale gravidezza, pur che insieme si possino congiungere. Tieni a mente, figliuol mio dilettissimo, e figliuola mia, che in tale tempo di gravidezza voi vi dovete astenere dallo atto matrimoniale; altrimenti voi siete peggio che bestie. Sopra di ciò i santi teologi domandano uno dubbio di coscienza, cioè se la conjunzione matrimoniale, in tale tempo che è gravida, se è peccato mortale o no. Respondono, che se la moglie e lo marito veggono che la conjunzione matrimoniale, in tale tempo di gravidezza, è pericolosa suffocare e disertare la creatura ch' è nel ventre, peccono mortalmente lo marito e la moglie insieme congiungersi. Perocchè la principale causa per la quale fu ordinato lo matrimonio, come è detto di sopra, è per generare alcuno

figliuolo in laude di Dio. Essendo dunque generato, e lo padre e la madre sono cagione di ucciderlo, fanno contro alla volontade di Dio; e così peccano mortalmente. Ma se tale atto matrimoniale, nel debito luogo, è fatto per modo che la creatura non patisca alcun pericolo di suffocarsi, allora non è peccato mortale; perchè lo matrimonio secondariamente fu ordinato in remedio della concupiscenzia, della quale fu ferita la natura umana per lo peccato del nostro primo padre Adam. Adunque esercitando tale atto matrimoniale per rimedio di tale concupiscenzia, e per non cadere in altro peccato di lussuria, purchè si faccia senza pericolo della creatura generata e concetta, non è peccato mortale.

Lo quinto tempo, nel quale le persone conjugate che sono in matrimonio, si debbono astenere dal commercio conjugale e copula carnale, si chiama tempo di *purificazione*, o *purgazione*, cioè tutto quel tempo

che la moglie, avendo partorita la creatura, sta in casa e non entra in chiesa; e sta quando venticinque giorni, quando trenta, quando quaranta. E avvenga che non sia mal fatto di stare alcuno giorno, per reverenzia, di non entrare in chiesa di poi che la donna ha partorito; nientedimeno, se non volesse stare più che uno solo giorno o nessuno, ma sùbito che avesse partorito volesse entrare in chiesa, non è male; anzi è bene e laudabile, secondo si determina in una decretale. Quel tempo adunque, che la donna sta a purgarsi dopo il parto, lo marito e la moglie dallo atto matrimoniale si debbono astenere.

Lo sesto tempo, nel quale le persone conjugate si debbono dallo atto matrimoniale astenere, si chiama tempo di *lattazione*, cioe mentre che la donna allatta lo suo figliuolo. E di questo sesto e quinto tempo fa menzione il divino Augustino in uno decreto. Ma una consuetudine di mala

corruttela e abusione è introdotta nel mondo, che le proprie madri non vogliono allattare li proprii figliuoli, ma gli dànno ad altre femmine. La qual cosa è molto nociva e dannosa a quelli tali figliuoli, nutricati d' altro latte che di quello della madre. Perocchè non solamente nel generare si dona buona o trista complessione alla creatura, ma eziandio nel nutricare, come pienamente diremo (se a Dio piacerà) nel trattato che noi faremo *de educatione puerorum et liberorum*, cioè del governo che debbono avere li padri e le madri delli loro figliuoli. Ma la cagione perchè li figliuoli si dànno a lattare ad altre femmine che alle madri, la tocca santo Augustino in uno decreto, dicendo, che non è per altro, se non per vacare e attendere alla libidine e alla lussuria. E però egli dice che dare figliuoli ad altra femmina è mal fatto, ed è una abusiva corruttela e mala usanza. Onde dice egli, che

mentre che lo figliuolo si allatta, lo marito e la moglie non si debbono congiungere insieme, ma debbono osservare castità. Li santi dottori teologi sopra di ciò dicono senza fallo, ch' è ben fatto in questi duo tempi immediate detti, cioè di *purgazione* e di *allattazione* astenersi lo marito e la moglie dallo atto matrimoniale, come dice Augustino. Niente di meno, non si astenendo, non peccano però mortalmente; perchè, come detto è di sopra, lo matrimonio fu ordinato dal sommo Iddio per remedio della concupiscenzia.

Lo settimo tempo, nel quale lo marito e la moglie non si debbono matrimonialmente congiungere insieme, è di *naturali passioni;* dove nota, dice lo piano dottore Nicolao di Lira: le femmine hanno una passione naturale, una volta il mese, da tempo che sono atte a generare, e dura per infino al tempo che diventano sterili per vecchiezza. E se pure

tale passione non hanno, caggiono in infermitade; e per questa tale passione non si debbono vergognare, perocchè è senza loro colpa. Ancora più presto debbe essere avuta a esse compassione, massime quando viene con dolore, come ad alcune suole venire. Abbiate adunque pazienza, voi donne, di tale passione; perchè a Dio piace che voi l' abbiate, per vostra umiliazione, e perchè voi non vi leviate in superbia. In questo tale tempo lo marito e la moglie dallo atto matrimoniale si debbono astenere, per comandamento divino del vecchio e nuovo testamento, da Moises ed Ezechiel divulgato e manifestato. La cagione per che è proibito tale atto matrimoniale, dice il glorioso Ieronimo, che è perchè la creatura, che in tale tempo fusse generata, sarebbe mostruosa e infetta, o lebbrosa o scabbiosa, o cieca o sorda o pazza, o altrimenti difettosa. Perchè, come dice il principe della filosofia Aristotile,

tale è la cosa generata, quale è la cosa donde si genera. La creatura [generante], in tale tempo della naturale passione, è cosa infetta; adunque la creatura generata non può essere altro che infetta. Per non fare adunque tanto male alla creatura, non si debbe lo marito e la moglie in tale tempo congiungere.

Quaestio. Li santi dottori addimandono: se le persone conjugate in tal tempo matrimonialmente insieme si congiungessino, peccano mortalmente sì o no? E avvenga Iddio che diversi diversamente rispondino, nientedimeno la risposta del Serafico dottore Buonaventura è molto discreta; ed è questa. Se questa tale passione ha la femmina continuamente, allora non sono tenuti astenersi; e per conseguente non peccano mortalmente. Perocchè la femmina, avendo tale passione assiduamente e continuamente, non può ingravidare; e così non è lo pericolo della morbosità e

infezione della creatura, per la quale è in tale tempo proibito. Ma se tale passione la femmina ha una volta il mese, per quelli giorni che dura, sono tenuti lo marito e la moglie astenersi. E se lo marito sa che la moglie sua abbia tale passione, e addomandale il debito matrimoniale, e cerca congiungersi con essa, pecca mortalmente; e non lo sappiendo, non pecca. La moglie in tale tempo, cercando congiungersi col suo marito, o vero [se] acconsente volentieri al suo marito in tale tempo, pecca mortalmente. Che debbe fare adunque la femmina maritata, quando ha tale passione? Dicono li dottori, che debbe negare il debito al suo marito; e non debbe acconsentire, eccetto se ella dubitasse che, per non volere acconsentire al suo marito, esso caderebbe in alcuno peccato di lussuria con altre femmine, o per altra via proibita. Allora acconsentendogli mal volentieri, per tenerlo che non faccia

tal male, non pecca mortalmente; ma pur è tenuta con piacevolezze, e con altre dolci parole, di sforzarsi tenere lo suo marito per qualche giorno, cioè quanto dura tale passione, che non si congiunga con essa, nè che vada maggiormente a fare altro male. E se con queste parole lo tiene, bene sta; ma se credesse che in ogni modo caderebbe in altra ribalderia, allora gli debbe acconsentire mal volentieri, con dolore e tristizia d'animo; e così acconsentendogli, non pecca mortalmente. E se vedesse lo suo marito essere timoroso di Dio e conscienziato, dicagli apertamente la sua passione, acciò ch' egli per non peccare lassi stare. Ma se vede che il marito non ha timore di Dio, e ha mala conscienzia, non gli debbe dire niente di questa sua passione, acciocchè non la venga ad abominare; ma truovi altra escusazione cautamente e con prudenzia, dicendo: lassami stare, marito mio, chè io mi sento male; non mi dare impaccio.

Lo ottavo e ultimo tempo, nel quale le persone conjugate si debbono dallo atto matrimoniale astenere, si chiama tempo di *desponsazione*. Dove nota, secondo che dice Santo Tommaso di Aquino: le persone conjugate non debbono così sùbito, da poi contratto matrimonio *per verba de praesenti*, insieme congiungersi; ma debbono stare per alcuni mesi, mentre s' apparecchiano le cose pertinenti alle nozze e alla dota. Ma infra questo tempo lo marito e la moglie, o vero lo sposo e la sposa, non debbono per nessuna via carnalmente congiungersi; ma prima debbono pigliare la benedizione delli sacerdoti. Perchè tale benedizione è cagione di farli vivere in pace e prosperitade e continenza, e di far fare figliuoli buoni, belli e assai; spezialmente sè, per reverenzia della benedizione, per quella notte che insieme dormono, osservano castità. Ma oimè, oimè! che le persone del mondo hanno tanto

poco timore di Dio, che tanto è il forte, quanto sia affermato il matrimonio fra essi; che sùbito, innanzi che abbino la benedizione, si congiungono insieme. E ancora sarebbe meno male, che tale congiunzione fosse naturale; ma stanno insieme, e fanno tante ribalderie, che senza fallo è uno orrore e abbominamento di pensarle, massimamente di operarle. Molti sono ancora che aranno fatti una brigata di figliuoli, innanzi che piglino la benedizione sacerdotale. Certamente tale matrimonio ha mal principio; e non può avere, se non peggiore mezzo e pessimo fine. Piglia adunque la benedizione sacerdotale, o figliuol mio, innanzi che tu consumi lo matrimonio; chè, così facendo, Iddio ti prospererà. Altrimenti consumare il matrimonio, o avere altra pratica, o altro commerzio carnale con la tua sposa innanzi tale benedizione, non è senza gravezza di conscienza e senza peccato. E così faccio fine alla seconda regola, detta *temporale*.

Terza regola.

La terza regola, la quale nell' atto matrimoniale debbono le persone conjugate osservare, si chiama *locale*, cioè che insegna in che luogo tale atto si debba fare. Dove nota che se l' onnipotente Iddio avesse voluto fare tutti gli uomini maschi di terra, come fece Adam, e avesse voluto fare tutte le femmine del costato delli uomini, come fece Eva, senza fallo la sua potenza è tanto grande, che l' arebbe potuto fare. Ma più presto ha voluto multiplicare la umana natura, e far nascere gli uomini e le donne, per via di propagazione e naturale generazione. E acciochè fusse questa naturale generazione, dètte e mise nel corpo umano del maschio e della femmina le parti generative, alle quali dètte questo officio di generare, che mediante la congiunzione di queste tali parti intra lo marito e la

moglie, si venisse a generare qualche creatura, o maschio o femmina, la quale avesse a salvarsi, e così venisse a empiere alcuna sedia del paradiso, che rimasono vòte pel cadimento di Lucifero e delli suoi seguaci, come ancora di sopra è detto. Voi adunque, figliuoli e figliuole mie dilettissimi che siete in istato di matrimonio, quando matrimonialmente vi congiungete, vi dovete congiungere in queste tali parti generative, ordinate da Dio per tale officio, per generare. Ogni volta che in altra parte esercitate e fate lo atto matrimoniale e carnale, sempre peccate mortalissimamente; e così tu, donna che gli acconsenti, come tu, uomo che lo fai. Oimè, mondo marcio e fracido! che alcuni mariti sono, che tengono le mogliere loro e usano con esse, non solamente come femmine, ma come maschi; e non credono peccare, tanta è la loro ignoranza! Predicando il nostro Padre Santo Bernardino nella

città di Siena, disse che una volta gli disse una donna, la quale era stata col suo marito per sei anni continui, che ancora era vergine, perchè l'aveva tenuta, non come femmina, ma come maschio. Or non fusse stato se non questo! ma sono molti altri, che sotto la cappa del matrimonio fanno mille ribalderie abbominabilissime. Abbi a mente tu, ribaldo uomo, che tale cosa fai (cioè che ti congiungi con la tua moglie, non come femmina, ma come con maschio, in altra parte che in generativa, secondo che Iddio ha ordinato) che tu pecchi mortalissimamente; e la ribalda femmina, che lo acconsente, pecca mortalissimamente. E solo che una fiata tal cosa facciate, è a bastanza di mandare l'uno e l'altro a casa del gran diavolo. Questa è sentenza del divino dottore Augustino; il quale ancora dice che l'uso naturale intra il marito e la moglie è lecito, ma tra uno uomo e

una femmina, infra li quali non è matrimonio, è peccato mortale. Ma lo uso contro a natura, come è quando il maschio si congiunge con femmina in altra parte inconveniente, grande peccato è, quando lo fa uno uomo con una femmina che non sia sua moglie; ma molto più è maggiore, quando lo fa con la sua moglie propria. Adunque, figliuola mia, non acconsentire a tanto grande peccato; più presto làssati battere; chè così se' tenuta di fare. E se per non volere acconsentire a tanto orribile male, il tuo marito ti scannasse, dàtti di buona voglia; chè tu morresti martire, e anderesti veramente in vita eterna. Se adunque per lo tempo passato cascasti in questo peccato, e in altro che di sopra abbiamo detto e che diremo, che si fanno contro al matrimonio, confèssatene; altrimenti il diavolo te ne porterà; che Iddio te ne guardi, te e ogni cristiano.

Ancora nota che siccome lo atto

matrimoniale non si debbe esercitare in ogni tempo, come è detto di sopra, così ancora non si debbe esercitare in ogni luogo; ma in alcuni non comuni, uno tempo sì e l'altro no. Onde io truovo che in luogo sacrato, come è in chiesa e in cimiterio, tale atto matrimoniale non si debbe esercitare. Perchè la santa chiesa e il cimiterio si vengono a violare, secondo le decretali, per la effusione del sangue e del seme umano; e tale luogo sacro, così violato, bisogna essere reconciliato e consecrato. *Item* in luogo pubblico e manifesto, dove la persona fusse veduta, non si debbe lo atto matrimoniale esercitare. Perocchè, avvenga che tale atto sia lecito a fare, non è lecito a vedere. E in questo errano molte persone, che fanno tale atto in modo e in luogo, che gli figliuoli loro e altre persone di casa se ne addanno. E avvenga che fingano e mostrino non si avvedere, e non intendere tal cosa, certo

pur sono maliziosi, e intendono molto bene; e per questo pigliano cagione e desiderio di fare tale atto che hanno sentito fare al loro padre e alla loro madre. Cerca adunque luogo secreto e occulto quanto t' è possibile, quando ti vuoi congiungere con la tua moglie. Onde alcuni animali, quando insieme si congiungono, cercano luogo secreto; e dicono li filosofi, che è uno uccello, che mai si congiunge con la sua compagnia fuori del nido, ma sempre dentro al nido. Grande confusione e vituperio debbe essere quello dell' uomo e della femmina, alli quali Iddio ha dato intelletto, che si congiunghino carnalmente in ogni luogo dove gli viene agio; e non curano se sono veduti o sì o no. E così fo fine alla terza regola.

Quarta e ultima regola.

La quarta e ultima regola, la quale le persone conjugate nell' atto matri-

moniale debbono osservare, si chiama *modale,* la quale insegna in che modo tale atto si debbe esercitare. E senza fallo, avvenga che questa regola sia brutta in suono di parole e di rappresentazione di memoria. *tamen* attenta e considerata la necessità, la quale hanno li cristiani di sapere come tale atto debbono esercitare, non mi vergognerò mettere la bocca; così facendo (come di sopra ho detto) mediante la divina grazia e il divino adjutorio, come fa il Sole, che intra la feccia e nel fango non s' imbratta. E ancora (come di sopra è detto) meglio è fare mercatanzia di letame e guadagnare, che di spezierie e perderne, o vero non guadagnare; cioè, meglio è predicare e insegnare e scrivere queste cose, avvegna che abbiano alcuno inonesto suono di parlare, e guadagnare alcuna anima per la illuminazione e dottrina che riceverà, sappiendo confessare li suoi peccati, se per lo passato avesse er-

rato, e sappiendosi guardare per lo avvenire di non errare, che tacere. Ancora penso che li amici di Dio e santi dottori, per lo zelo di carità e per desiderio della salute delle anime, hanno parlato e consigliato di queste cose, e lassato scritto, e non se ne sono vergognati; massimamente lo angelico dottore e santo, Tommaso d' Aquino, vergine purissimo, e lo serafico dottore Buonaventura, e ancora quella stella novella santo Bernardino, nostro padre, lo quale di queste cose amplamente predicava, per questo medesimo desiderio che avevano per addottrinare le anime. Certo non mi vergognerò d'essere imitatore, e seguitare tali e tanti dottori e santi uomini, parlando di queste medesime cose, per questa medesima cagione di illuminare e ammaestrare, e per conseguente salvare l' anima.

Primo modo.

Lo primo modo per lo quale le persone conjugate esèrcitano lo atto matrimoniale non bene, anzi lo esèrcitano molto male, si chiama modo di *indiscreta frequentazione;* cioè, che troppo spesso hanno tale conjugale commercio, e fanno tale copula carnalmente e conjunzione matrimoniale. Senza fallo il mangiare e il bere è utile e necessaria cosa al vivere umano; niente di meno conviene che si facci con discrezione; altrimenti, pigliando lo pasto con superfluità, nuoce. Così dico al proposito, che facendosi lo atto matrimoniale con discrezione, non è male; ma quando si fa superfluamente, è nocivo e dannoso. Onde nota che [da] questa superflua e indiscreta carnale conjunzione a due maniere di persone ne sèguita danno e nocumento. Lo primo a quelle persone che tale atto esèrcitano; e questo è triplicato.

Lo primo danno è di infermitade; chè molti s' infermano, debìlitano e perdono le forze naturali e il vigore della natura. Onde Esdra, dottissimo nella legge di Dio, dice molti esser diventati pazzi per le loro mogliere, cioè per la superflua e indiscreta conjunzione che avevano con esse. Certo, grande infirmitade è perdere lo sentimento e diventare pazzo. Ancora il tonante Ambrosio disse, alcuni essere diventati ciechi per questa medesima cagione. Avicenna ancora dice, che più nuoce uno atto di coito, che dieci flebotomie, cioè cavarsi sangue, secondo che dottissimi medici m' hanno detto. Abbiamo lo esemplo de' tori. Duo tori combattendo insieme, l' uno di loro avendo la vittoria, quasi per grande allegrezza truova la vacca, e con essa si congiunge. L' altro toro, che fu vinto, per instinto di natura cognosce quel toro aver perduto alquanto delle forze; sùbito lo assalta, e dove prima fu vinto, di poi nella

seconda battaglia vince. Sì che adunque la frequentazione di questo atto fa perdere le forze, e cadesi in infermitade; diventasi debole, e presto s' invecchia.

Lo secondo danno, lo quale hanno le persone conjugate per lo superfluo uso dello atto matrimoniale, è breviazione di vita. Imperocchè non vivono tanto al mondo, quanto viverebbono se con discrezione tale atto usassino. Onde Alberto Magno, e ancora il principe delli filosofi Aristotile, dicono che li elefanti vivono lungo tempo, cioè cento e cento venti anni, solo per la loro continenzia; chè in duo anni vacano e attendono allo atto carnale solamente cinque o sei giorni. Dicono ancora che li passari maschi vivono meno che le femmine, per lo troppo uso di questo atto. Il mulo ancora vive lungo tempo, per la continenzia che osserva. Certo così come è negli animali, così è nelli uomini, secondo la loro naturale condizione.

Lo terzo danno, che hanno le persone per esercitare lo atto carnale indiscretamente, si chiama ammissione e perdizione d' ogni spirito virtuoso e vita spirituale. Perocchè, come dice lo glorioso Ieronimo, e ancora lo divino Augustino e il divoto Bernardo, in questo atto l' animo diventa tutto carnale e tutto inebriato; e sdimènticasi d' ogni cosa spirituale. Onde in quel tempo, che a questo atto li profeti vacavano, perdevano lo spirito della profezia. E Tobia dice che quelle persone, le quali contraggono matrimonio solo per attendere alla libidine e alli diletti carnali, cacciano Iddio da sè; e per conseguente si soggiogano e sottomettonsi al diavolo, ed esso diavolo piglia grande signoria sopra di loro. Onde li mariti di Sara, li quali ebbe innanzi che Tobia, furono soffocati dal diavolo per questa cagione. Adunque per le sopraddette cose appare essere vero lo mio detto e la mia conclusione.

Secondariamente sono damnificati li figliuoli che nascono, perchè sono generati di tali persone che superfluamente esèrcitano tale atto; perchè sono deboli e malati, e poco li dura la vita. Non sono così formosi, belli e forti, e robusti e gagliardi, come sarebbono se con discrezione fossino stati generati. Ecco di ciò la ragione filosofica e naturale, chiara e manifesta; perchè, come di sopra è detto, tale è la cosa generata, quale è la cosa donde si genera. Se la cosa donde si genera è forte e robusta, anco la cosa generata è forte e robusta; ma se la cosa onde si genera è debole e trista e non sana, la cosa generata è similmente debole. Ora, a proposito, per la troppa frequentazione di questo atto il seme umano si viene a indebilitare, e morbidare e intristire. Adunque necessario è, li figliuoli di tal cosa generati essere tristi di complessione, debili e poco forti. Ancora, che è peggio, dalla in-

discreta frequentazione e superfluo uso di tale atto matrimoniale alcuna volta viene che non fanno figliuoli, come dice Iddio per la bocca del savio nel libro della Sapienzia. E certo, di ciò possiamo dare uno esemplo naturale. Posto che uno avesse uno terreno, e lavorasselo bene, e poi seminasselo; di là a otto giorni ritornasse al lavorio, e seminasselo un'altra volta di nuovo; e indi a otto giorni tornasse, e seminasselo, e così facesse ogni otto giorni; deh io ti priego, tu che sei pratico, quanto formento credi tu che costui ricogliesse in capo dell'anno? Fa buona ragione, se tu sei buono abachista, che dirai che costui non farà mai frutto. Chi ha orecchie da udire oda, e chi ha intelletto da intendere intenda. Chi a questo modo farà, frutto di generazione mai ricoglierà; e se pure genera, si diserta e disconcia; e se pure non si diserta, poco vive. Adunque considerate tanti danni che

da questa indiscreta inconsiderata frequentazione di tale uso vengono. Voi adunque che siete in matrimonio, dovete essere discreti; e voi, padri e madri, dovete insegnare, ammaestrare e ricordare alli vostri figliuoli a essere discreti, quando loro date compagnia di matrimonio, nello uso di tale atto.

Nota.

E se pure tu domandi come tale atto si debbe esercitare per essere con discrezione, respondoti che non si può dare una regola a tutti; perchè non hanno tutti una complessione, ma diverse. Come ancora del mangiare o del bere non si debbe dare una regola generale e universale, che sia uniforme ed eguale a tutti, per questa medesima cagione. Onde duo pani a pasto ad alcuni sarà troppo; ad alcuni poco; ad alcuni sufficiente. Così in questo atto, dico, la discre-

zione che t' ha data Iddio è di bisogno che t' ammaestri. Similmente dico a te: altrimenti si può negare questo atto a una persona timorata, conscienziata e virtuosa; e altrimenti a una persona che avesse le condizioni contrarie, che bestemmiasse e che facesse altri mali per lo debito che gli è negato. Sì che la conscienzia è quella e la carità, che dirizza e governa ogni persona a essere discreta nelle cose che gli bisogna a far bene. Vero è che Boezio, in uno suo libro che fece per instruzione delli scolari, intitolato: *de scholastica disciplina*, consiglia tale atto intra le persone conjugate, una volta il mese e non più doversi usare. *Tamen*, a fare come di sopra è detto, non è questa regola per tutti; ma secondo sua complessione naturale e condizione mentale, così debbe più o meno tale atto esercitare. Santo Bernardino consiglia le persone che sono in matrimonio, che non dormino insieme continua-

mente, massime a cubili e materasse di penna, per non li dare cagione spesso in questo atto matrimoniale cadere; perchè a cassa aperta il giusto vi pecca, e lo bel furare fa far l'uomo ladrone. Dormire adunque separatamente, quando si potesse, sarebbe cagione di non esercitare così spesso tale atto; perocchè altrimenti, come dice il glorioso Ieronimo, la stoppa giunta al fuoco presto arde.

Secondo modo

Lo secondo modo, che si esercita lo atto matrimoniale e conjugale con peccato, si chiama *indebita situazione*, cioè indebito stato, che non stanno come debbono. Dove nota che nello atto matrimoniale la moglie, secondo li dottori, debbe stare con la faccia verso lo cielo, e lo marito verso la terra; perchè in questo modo la femmina più leggermente si viene a ingravidare e concipere. Ma oimè!

che mediante la diabolica consuetudine e suggestione, alcune fiate le persone conjugate fanno lo contrario; imperocchè la femmina sta come doverebbe stare lo maschio, e lo maschio sta come doverebbe stare la femmina. Ancora, alcune volte si desvia da questo sito debito, per laterale concubito. Alcune volte si desvia, quando si fa stando in piè; alcune volte sedendo. E questi modi, desvianti da quel debito sito primo, senza dubbio sono peccati, eccetto quando per alcuna legittima cagione si facesse; chè allora, purchè si faccia tale atto alle parti da Dio a questo ordinate, sono escusati dal peccato mortale. Ma quando le persone conjugate sanza alcuna necessità si partono dallo atto matrimoniale nel primo debito sito, per maggiore bestiale dilettazione, o è peccato mortale, o vero segno di peccato mortale, come dice Alberto.

Terzo modo.

Lo terzo modo, per lo quale lo atto matrimoniale esercitando si pecca, si chiama modo *di inonesta proporzione;* cioè, non si congiungono nello atto matrimoniale così egualmente come doverebbono. Dove nota che l' onesta proporzione ed eguale convenienza, che debbono le persone conjugate nello atto matrimoniale tenere, secondo li dottori è questa; cioè, che lo petto e lo ventre del marito debbe toccare queste medesime parti della moglie. Ma il diavolo accieca tanto le persone conjugate, che per brutale e bestiale dilettazione gli fa desviare da questa onesta proporzione; e fanno lo atto matrimoniale in tale inonesto modo e ineguale disproporzione, che non stanno così come doverebbono; che senza fallo io mi vergogno non *solum* predicarlo e scriverlo, ma pur pensarlo; e chiamano

poi lo matrimonio *santo.* Vero è che 'l matrimonio è santo, ma non tale; immo tale matrimonio si può chiamare madre del demonio, e diabolico matrimonio; non santo. Abbi a mente adunque tu, persona conjugata, che ogni volta che nello atto matrimoniale ti parti da questa onesta ed eguale proporzione e convenienza, non è senza peccato grave, quando si fa per maggiore bestialità, come di sopra è detto. E però se tu ci sei caduto per lo passato tempo, confèssatene; e per lo futuro guarda di non lo fare più.

Quarto modo.

Lo quarto modo, per lo quale le persone conjugate esèrcitano lo atto matrimoniale con peccato, si chiama *delle faccie adversione;* cioè, non stanno le faccie come doverebbono, e come sono tenute di stare. Dove nota, come di sopra detto è, che lo marito

e la moglie si debbono cordialmente amare insieme, e nello atto matrimoniale stare come stanno duo amici, e non come inimici. L'inimici, per lo cordiale odio che insieme si portano, non si possono in volto o in faccia vedere; ma si voltano alcuna fiata la schiena e le spalle l'uno all'altro. Ma li amici, per lo cordiale amore che insieme si portano, l'uno con piacere guarda la faccia dell'altro; e stanno l'uno volto con la faccia voltata verso dell'altro. Nello atto matrimoniale adunque debbono stare le persone conjugate, come duo amici, l'uno voltando la faccia verso della sua compagnia; non come inimici, ma come amici; non come cani o bestie. Oh quanti si truovano, che in verità se fussino bestie o cani, non farebbono lo atto matrimoniale più inonestamente che fanno. O bestia, non ti vergogni tu? E tu, ribalda moglie, non ti vergogni tu di acconsentirgli? Abbi a mente, che se

tale atto fai, e tu, femmina, acconsenti così alla bestiale, non voltando la faccia l'uno all'altro per più brutta e disonesta dilettazione, che pecchi grandemente, e secondo alcuni mortalmente. Ma se lo fai per alcuna cagione legittima, come fusse per non disertare, o suffocare la creatura (chè forse la tua moglie è gravida) o altra cagione necessaria, allora non è peccato mortale, pur che lo atto sia naturale, non contro natura; cioè che tu facci fuori delle parti ordinate da Dio a questo officio, e non nell'altre.

Quinto modo.

Lo quinto modo, per lo quale esercitando lo atto matrimoniale le persone conjugate peccano, si chiama *delli sentimenti e membri corporali abusione.* Dove nota che Iddio ci ha donati diversi sentimenti e diversi membri nel corpo nostro, per esercitare diversi officj in servizio di Dio

e salute nostra; gli occhi per vedere, le orecchie per udire, il naso per odorare, e così delli altri. L'occhio adunque, il naso, le mani, la bocca e la lingua non sono fatti per fare matrimonio; chè se uno cieco o muto o sordo volesse, può usare matrimonio, avvenga che non abbia occhi nè orecchie nè lingua. Ma chi potrebbe dire la abusione e vituperoso uso di tutti questi sentimenti, che fanno insieme le persone conjugate, incominciando dalli occhi? Certo, quando bisognasse la moglie vedere il suo marito nelle parti vergognose, per alcuna infermitade o per altra necessitade, non è peccato; anzi è carità. Ma quando lo fanno per brutale dilettazione, è peccato; perchè, come di sopra è detto, tal cosa è lecita a fare, che non è lecita a vedere. Non acconsentire mai, tu donna, a lassarti vedere al tuo marito nuda; chè pecca egli, e ancora tu. Circa lo odorato, certo per rimovere alcuni fetori non

è proibito usare alcuno odoramento; ma se queste cose odorifere si usano per maggiore dilettazione, è peccato. Circa lo udito e il parlare, oh quante cose inoneste e parole brutte e vituperose si dicono molte volte tra lo marito e la moglie! O persone sfacciate, e come vi sdimenticate così la santa onestade, e molte fiate in presenzia forse delli vostri figliuoli, li quali ancora che sieno piccolini, pur intendono? E così voi, per li vostri mali esempli, gli fate ribaldi, parlando così inonestamente e vituperosamente in loro presenzia; perocchè, come dice Santo Paulo, le disoneste parole corrompono li buoni costumi. Circa la bocca, certo usare alcuno segno d' amore non è male, anzi è carità; come ancora usando tali atti non sono proibiti, baciando l' uno amico l' altro in parti oneste, è segno d' amore e carità, così ancora facendosi questo tale atto tra le persone conjugate in parte onesta per con-

servare e accrescere lo amore in loro, non è male, anzi è bene. Ma molti sono, che non lassano parte alcuna e onesta e inonesta, che non la voglino con la lingua toccare. Ancora, quando si baciano in bocca, lo fanno in tanti modi, solo per dilettazione brutale, che certo è una vergogna di scriverlo ed esprimerlo. Credi tu che sia lecito? Certo no, avvenga che sia marito e moglie. Circa le mani, quando bisognasse per infermità toccarsi l'uno l'altro in tutte le parti del corpo, o per altra necessaria cagione, non è peccato, quando bene si toccassino nelle parti pudende e vergognose. Ma oimè! tanto sa fare il diavolo tra marito e moglie, che egli fa fare tanti disonesti toccamenti, e con mano e con bocca, nelle parti non solo oneste, ma disoneste, che io pure a pensarlo mi orresco, e spavento, e sbigottiscomi. O come? Voi, ribaldi, non temete fare tali e tante ribalderie e vituperose cose? Chia-

matelo poi *santo matrimonio?* Certo mentite per la gola; anzi è madre del demonio, per la vostra insaziabile libidine. Deh, figliuoli e figliuole mie dilettissime, abbiate Iddio dinanzi agli occhi vostri; e ricordatevi che Santo Paulo dice per parte di Dio, che lo marito debbe tenere la sua moglie in santificazione e onore. Che santificazione e onore è quello, quando essi fanno tali vituperii intra loro? Molti sono ancora, che dicono il corpo della moglie essere del marito, e il corpo del marito essere della moglie, come dice Santo Paulo; adunque ne possono fare tutto quello che a essi piace. Non vale la conseguenza; perchè ancora, come dice Santo Paulo, tengonsi le persone in santificazione e onore. Quella potestade adunque, che lo marito ha sopra la moglie, s'intende con discrezione, non con disordine; con onestade, non con disonestade; con onore, non con tanti vituperii e atti vergognosi. Però dice

lo divino dottore Augustino, che non è lecito, lo marito dire alla sua moglie: io posso fare ciò che io voglio, perchè è di Cristo più che del marito. E però lo marito non può fare di lei se non quanto il matrimonio gli concede in santitade e onestade. Molti sono ancora, che studiosamente mangiano spezierie e altre cose calde, solo per potere questo atto più carnalmente esercitare; e ancora questo è peccato. Se per lo tempo passato in queste cose fussi cascato, confèssatene; e per lo tempo che ha a venire sàppitene guardare. Tu, figliuola mia, non acconsentire mai al tuo marito in queste cose sopraddette. Perchè, se gli acconsenti, prima offendi Iddio e l' anima tua. E ancora, avvenga che in quella ora tu piaccia al tuo marito, *tamen* passata quella imbriachezza e rabbia di lussuria, egli ti piglia in odio e in disgrazia, avendoti veduta così sfacciata e senza vergogna. Ma quando ti vede onesta e vergognosa, che non gli

acconsenti se non allo atto matrimoniale, come sei tenuta, e alli altri atti onesti e amorosi, sempre t'ama, e mai non si sazia di amarti e volerti bene; e per tuo amore da altre femmine si guarda, e da altre ribalderie; e massimamente quando gli sai fare alcune amorosanze, e altre carezze oneste e segni piacevoli di carità, come debbi studiare e sforzare di fare, per levarlo da ogni altra ribalderia.

Sesto modo.

Lo sesto modo, per lo quale esercitando lo atto matrimoniale le persone conjugate peccano, si chiama modo di *estrinseca seminazione*. Dove nota questo esemplo: se uno uomo lavorasse bene in una terra, e poi andasse a seminare sopra e sassi o pietre, non sarebbe costui una bestia? certo sì; chè perderebbe il seme, e ancora la fatica che ha durata a lavorare quello terreno. Ora chi ha

orecchie da udire oda, e chi ha intelletto da intendere intenda. Lo matrimonio fu ordinato principalmente da Dio, come di sopra è detto, per fare figliuoli. E questi figliuoli non debbono desiderare le persone conjugate, per avere favore o diletto da essi; ma principalmente acciò ch' essi sieno buoni, e faccino alcuna cosa che sia a laude di Dio; e così si venghino a salvare, e vengasi a empiere le sedie di vita eterna, le quali rimaseno vòte per lo cadimento di Lucifero e delli suoi seguaci, come di sopra è detto. Ma molte femmine si truovano le quali, per rincrescimento che hanno di essere gravide, si sforzano di tenere modo di non ingravidare; e se pure esse ingràvidano, si sforzano di sconciarsi e disperdere; e se pure non possono sconciarsi e disperdere, poi che la creatura è nata, la battono, e vorrebbonla vedere morta, per potere esser libere d' andare a lor modo di qua e di là. O me-

schina, non vedi tu che fai contro la intenzione e volontade di Dio, lo quale ordinò lo matrimonio principalmente per fare figliuoli? Adunque poi che t'è piaciuto essere in questo stato di matrimonio, dando opera allo atto di matrimonio, se Iddio ti fa ingravidare, abbi pazienza nelle fatiche e affanni delli figliuoli, in portargli e nutricargli, avvisandoti che, come dice il glorioso Jeronimo, tutto quello affanno e fatica, e tutto quel tempo che spendi ad avere cura di loro, tutto è meritorio dinanzi a Dio. Non tenere adunque modo studiosamente di non ingravidare; perchè non è senza peccato. Similmente alcuni uomini sono, li quali per mancamento d'animo non vorrebbono fare figliuoli; chè sono tanto pusillanimi, che non hanno animo di nutricargli. E ancora, se osservassino castità con contentezza della loro moglie, il loro sentimento si potrebbe tollerare. Ma non vogliono osservare castità; e niente

di manco quella cosa, la quale è ordinata per ingravidare, la fanno andare per modo che non può generare, come colui che lavora lo terreno, e poi getta la sementa sopra le pietre. O misero uomo! pensa bene, che questa cosa dispiace molto a Dio, come si scrive nel libro del Genesis d' uno che faceva lo simile; e Iddio lo fece morire di mala morte, per questa cosa tanto abbominabile. Adunque raccomàndati a Dio; e se pure eserciti lo atto matrimoniale, se Iddio ti fa crescere figliuoli, abbi speranza in esso; e fa ciò che t' è possibile di nutricargli e governargli. Datti di buona voglia; chè in quello che tu non potrai, Iddio supplirà, e copiosamente ti provederà. Se in questo peccato sei caduto, confèssatene, e per lo avvenire guàrdati di non cadere; altrimenti offenderesti Iddio e l'anima tua.

Settimo modo.

Lo settimo modo, per lo quale le persone conjugate esercitando lo atto matrimoniale peccano, si chiama modo di *commissione di adulterio.* Onde nota, che lo marito, quando casca in peccato con altra persona che con la moglie, sùbito perde la jurisdizione, che aveva sopra la moglie, di domandare a lei lo debito matrimoniale. Onde avvenga che, se la moglie domanda il debito a esso, esso è tenuto di rendergliele, e acconsentendole non pecca; *tamen* esso non può domandare lo debito matrimoniale alla moglie; e se lo domanda, pecca mortalmente. Bisogno è, se vuole potere domandare il debito senza peccato, che abbi contrizione di quello adulterio che ha fatto, con intenzione di non lo fare più. Similmente sono alcune femmine, le quali acconsentono, e sì si lassano violare da altri uomini che

dalli proprii mariti, o fanno alcuna altra inonestade. Dico che queste femmine sono tenute a rendere lo debito, e acconsentire ai loro mariti; e così acconsentendo, non peccano. Ma se esse domandassino lo debito dalli loro mariti, peccano mortalmente; perchè per lo adulterio commesso hanno perduto la jurisdizione e potestade, che hanno sopra li loro mariti, di domandare lo debito. Oimè, misero mondo! oh quanti sono quegli che hanno concubina e moglie! e quando gli piace, con l' una, e quando con l' altra si congiungono; avvenga che con la concubina credino peccare mortalmente, e con la moglie no. E pure, come è detto di sopra, eziandio peccano con la moglie; e simile dico delle femmine triste. Confessatevi adunque, se per lo passato ci siete cascati, e per lo avvenire guardatevi non cascar più.

Ottavo modo.

L' ottavo e ultimo modo, per lo quale le persone conjugate peccano, si chiama *juridica* o *legale impedizione;* cioè, che secondo li sacri canoni ed ecclesiastiche leggi non possono insieme contraere matrimonio, nè domandarsi, nè rendersi lo debito l' uno all' altro. Dove nota nove conclusioni teologiche e legali, cioè forma data nelle leggi ecclesiastiche e teologiche.

Prima conclusione teologica.

La prima conclusione è questa. Se uno uomo uccide la sua moglie, o lo marito d' alcuna femmina, con veleno o per altra via, per questa cagione o fine, cioè per pigliarla per sua moglie, quella tale femmina, pecca certo mortalissimamente; e quella non gli può essere moglie. Similmente se una

femmina, per pigliare per marito uno uomo, uccide lo suo marito o la moglie di quello, pecca mortalissimamente; e quello uomo non le può essere marito, perchè le leggi ecclesiastiche, cioè lo Decreto e le Decretali, lo proibiscono e repugnano; e se pure contraggono matrimonio, sempre stanno in peccato mortale. Non si possono salvare, se non si partono l' uno dall' altro, o se non hanno dispensazione papale di potere stare insieme come marito e moglie.

Seconda conclusione teologica.

La seconda conclusione è questa. Se uno uomo ha moglie, [e] vivente essa, dà la fede a un' altra femmina di pigliarla per moglie dopo la morte della sua moglie, o vero dopo la morte del marito di quella femmina, se pure era maritata; e dopo questa fede e promissione caggiono in peccato mortale di adulterio insieme;

avvenga che la moglie di questo uomo, o lo marito di questa femmina morisse di sua morte naturale, non possono queste due persone contraere matrimonio; e se di fatto contraessino, sempre stanno in peccato mortale. Se si vogliono salvare, conviene che si dividino, o vero abbino dispensazione papale di potere stare insieme come marito e moglie.

Terza conclusione teologica.

La terza conclusione è questa. Nessuno può pigliare per moglie alcuna femmina che gli sia parente e consanguinea in primo e in secondo, e in terzo e in quarto grado. E così nessuna femmina può pigliare per marito alcuno che le sia parente in alcuno dei sopraddetti gradi. E se pure di fatto queste persone così congiunte contraggono matrimonio, peccano mortalmente, e sono escomunicati; e ogni volta che si congiungono

insieme, peccano mortalmente; e li figliuoli, che di questo dannato coito nascono, sono bastardi, e non possono redare. Se queste tali persone si vogliono salvare, è bisogno che si partino l'uno dall'altro, o che abbino dispensazione papale di potere stare insieme come marito e moglie; altrimenti sempre stanno nelle mani del diavolo.

Quarta conclusione teologica.

La quarta conclusione è questa. Nessuno uomo può pigliare per moglie, dopo la morte della sua moglie, alcuna femmina che sia parente in primo, secondo, terzo e quarto grado di quella che gli fu moglie. E così nessuna femmina può pigliare per marito nessuno uomo, dopo la morte del suo marito, che sia parente di quello che le fu marito, in alcuno delli sopradetti gradi. E se queste persone contraggono matrimonio di

fatto, caggiono in tutte quelle pene in le quali caderebbono le persone consanguinee contraenti matrimonio, come di sopra è detto. Bisogno è, se si vogliono salvare, che faccino come quelli sopraddetti nella terza conclusione.

Quinta conclusione teologica.

La quinta conclusione è questa. Se uno uomo cade in peccato mortale con una femmina, non può avere per moglie nessuna femmina, parente di quella, con la quale ha peccato, in primo, secondo, terzo e quarto grado. E così nessuna femmina che cade in peccato con uomo, da poi non può pigliare per marito alcuno che sia parente di quello uomo, col quale in peccato cadde, in alcuno delli sopraddetti gradi. E se pure di fatto si pigliano per marito e per moglie queste tali persone (cioè questo tale uomo e questa tale femmina) scien-

temente, peccano senza dubbio mortalmente, e sono escomunicati; e tutte le volte che si congiungono, peccano mortalmente; e li figliuoli che fanno, sono bastardi, e non possono redare. E se essi che hanno fatto tale matrimonio si vogliono salvare, conviene che essi dividino il matrimonio l' uno dall' altro, o che abbino dispensazione papale di potere stare come marito e moglie.

Sesta conclusione teologica.

La sesta conclusione è questa. Se uno uomo ha fatto e consumato lo matrimonio legittimamente e ordinatamente con la sua moglie, e poi cade in peccato mortale carnale con la parente di questa sua moglie in alcuno delli quattro gradi sopraddetti, pecca mortalmente; e oltre a ciò non può domandare il debito matrimoniale, nè usare più con la sua moglie, senza dispensazione e licenzia almeno

del diocesano. E così ancora, se alcuna femmina ha confirmato e consumato matrimonio col suo marito, e cade in peccato carnale con alcuno suo parente in alcuno delli quattro gradi sopraddetti di questo suo marito, non può dimandare lo debito conjugale, senza licenzia almeno del prelato della sua diocesi, avvenga che sia tenuta di renderlo al suo marito, quando egli lo domanda; e rendendolo non pecca. Ma essa, domandandolo senza licenzia, pecca mortalmente; e così dico del marito, se fusse in simile caso.

Settima conclusione teologica.

La settima conclusionè è questa. Nessuno uomo può pigliare per moglie la sua comare, nè la sua madre spirituale o figlioccia. E nessuna femmina può pigliare per marito il suo compare, nè il suo figlioccio, nè il suo santolo. Similmente lo figlioccio

non può pigliare per moglie la figliuola carnale, nè legittima nè bastarda, del suo nonno o nonna, o vero santoli; e così nessuna femmina può pigliare per marito il suo nonno, nè figliuolo carnale, nè legitimo nè bastardo, del suo nonno o nonna, o santoli. E se di fatto tali persone intra loro contraggono matrimonio, sempre stanno in peccato mortale; e non si possono salvare, se non si partono l'uno dall'altro, o se non hanno dispensazione papale di potere stare insieme come marito e moglie.

Ottava conclusione teologica.

La ottava conclusione è questa. Se uno uomo ha promesso, e fatto voto semplice intra sè, cioe nel suo animo, di osservare castità, non può pigliare moglie poi; e se la piglia, pecca mortalmente. E avvenga che sia tenuto rendere il debito alla sua mo-

glie, quando glielo domanda, e così rendendoglielo non pecca; *tamen* egli non può domandare lo debito alla sua moglie; e se lo domanda, pecca mortalmente tante volte quante lo domanda. Similmente, se una donna ha fatto voto semplice di castità, cioè intra sè e Dio, non può pigliare marito; e se lo piglia, pecca mortalmente. E avvenga che essa sia tenuta di rendere lo debito, e acconsentire al suo marito, quando lo vuole, e così rendendolo non pecca; nientedimeno essa non può domandare lo debito matrimoniale al suo marito; e se lo domanda, pecca mortalmente.

Nona e ultima conclusione teologica.

La nona et ultima conclusione è questa. Se una persona fa voto solenne di osservare castità, non può più contraere matrimonio; e se lo contrae, pecca mortalmente; e tutte

le volte che si congiunge con quella che si ha pigliato per compagnia, pecca mortalmente, o che sia per domandare lo debito, o veramente per renderlo. E questi tali contraenti sono iscomunicati; e li figliuoli che generano sono bastardi. Bisogno e, se queste tali persone contraenti questo diabolico matrimonio si vogliono salvare, si partino l' uno dall' altro; altrimenti sarebbono dannati. E nota che voto *solenne* si chiama quello, che si fa per suscezione o recezione di alcuno ordine sacro, o per professione espressa o tacita in alcuna Religione approvata. E ogni altro voto si chiama voto *semplice.*

Qui finisce questo trattatello, chiamato *Regola di vita matrimoniale*, il quale è composto, principalmente per servizio e onore di Dio e salute delle anime, secondariamente per satisfare e acconsentire alli prieghi che

mi sono stati fatti da alcune persone timorate di Dio, che sono in questo stato di matrimonio. Se alcuna cosa è stata ben detta in esso; perchè tutte le sentenze e le conclusioni credo sieno vere, fondate nella Scrittura Santa e nelli detti delli Dottori e delli sacri teologi; attribuiscasi e donisi laude e gloria allo eterno Iddio, da cui procede ogni intelligenzia, ogni verità, ogni lume, ogni virtù, ogni eleganzia, e ogni vero. Se alcuno difetto o falsità o vero errore *(quod absit)* in esso fusse, attribuiscasi alla mia ignoranza, invalitudine e insufficienzia. *Verumtamen* io ho proposto, innanzi d'ogni uomo, che cristiano sono, e cristiano voglio morire. E pertanto ogni mia conclusione, sentenzia e detto, non *solum* in questo trattato, ma in ogni mio predicare e scrivere e dire, o pubblico o secreto, o alto o basso, io lo soggiogo e sottopongo alla correzione della cattolica e ortodossa fede cristiana, e alla Santa Ro-

mana Chiesa, capo di tutto il Cristianesimo. Sia adunque Iddio pregato, che ogni persona che è in stato di matrimonio, mediante la osservanzia di questa regola, si possa salvare mediante la grazia sua; la quale abbia in questa vita, e la gloria nell' altra. Il quale Signore, trino e uno, sempre benedetto, laudato e glorificato sia in *secula seculorum. Amen.*

Finis. Gratias Deo, semperque gloriosae Virgini Mariae.

INDICE

Dedicatoria e proemio . . . pag. v
Regola di vita matrimoniale . » 1
Capitolo primo . . . . . » 3
Le cose le quali lo marito è tenuto dare alla sua moglie . » 7
La prima cosa . . . . . » ivi
La seconda cosa . . . . . » 10
La terza cosa . . . . . » 15
Capitolo secondo. Le cose le quali la moglie è tenuta dare al suo marito . . . . . » 18
La prima cosa . . . . . » ivi
La seconda cosa . . . . . » 21
La terza cosa . . . . . » 23
Capitolo terzo. Le cose che così è tenuto il marito alla moglie, come la moglie al marito » 26
La prima cosa . . . . . » ivi

La *illibazione del letto matrimoniale* . . . . . » 32
La *onorazione* . . . . . » 34
La *mutua sopportazione* . . » 35
La seconda cosa . . . . . » 37
La terza cosa . . . . . » 41
Nota, anima . . . . . » 42
Escusazione . . . . . » 43
Prima regola, *intenzionale* . . » 46
Quattro cagioni, per le quali lo atto matrimoniale è peccato » 50
Seconda regola, *temporale* . . » 55
Terza regola, *locale* . . . . » 72
Quarta e ultima regola, *modale* » 77
Indiscreta frequentazione . . » 80
Indebita situazione. . . . . » 88
Inonesta proporzione . . . . » 90
Delle faccie adversione . . . » 91
Delli sentimenti e membri abusione . . . . . » 93
Estrinseca seminagione . . . » 99
Commissione di adulterio . . » 103
Iuridica o legale impedizione, e nove conclusioni teologiche » 105
Prima conclusione. . . . . » ivi
Seconda conclusione . . . . » 106
Terza conclusione . . . . » 107
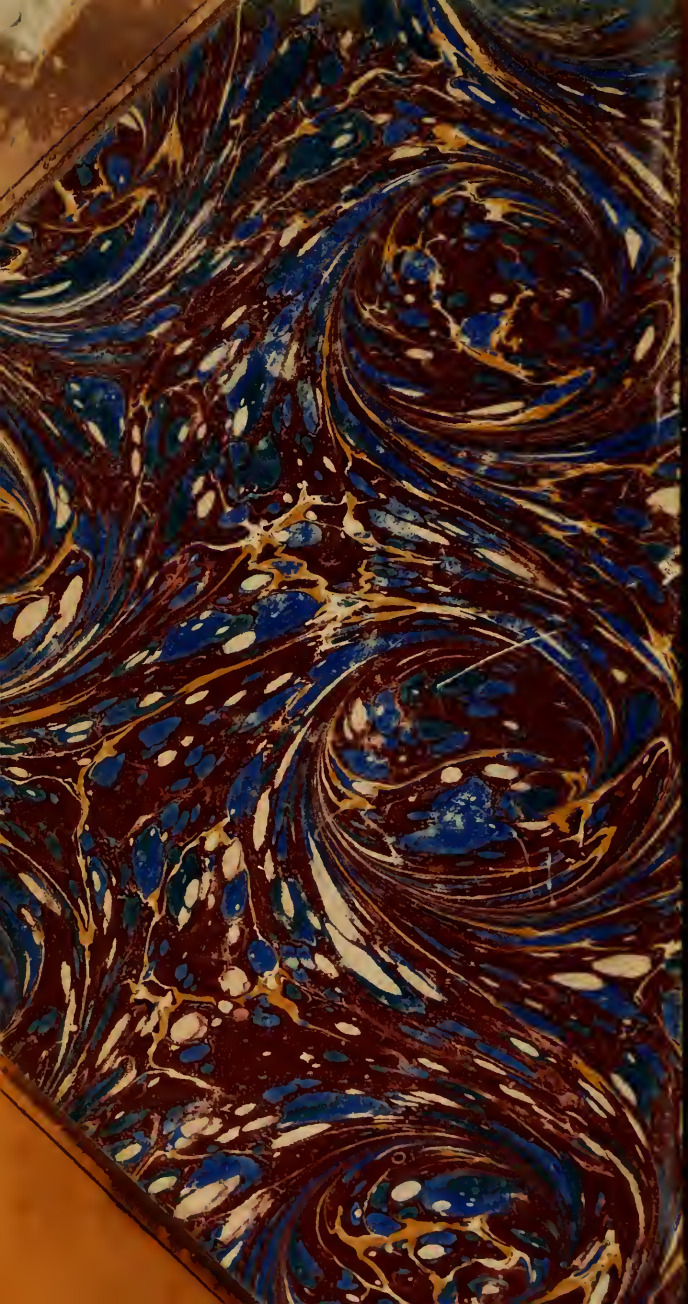
Quarta conclusione . . . . » 108
Quinta conclusione . . . . » 109
Sesta conclusione . . . . . » 110
Settima conclusione . . . . » 111
Ottava conclusione . . . . » 112
Nona e ultima conclusione . » 113
Fine del trattatello o regola di vita matrimoniale . . . . » 114